

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione. (26A01470) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2026.

Individuazione delle fondazioni ed associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. (26A01322) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 15 luglio 2025.

Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2023 e 2024, relative al canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (26A01333) Pag. 8

DECRETO 12 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029, quinta e sesta tranche. (26A01330) Pag. 21



DECRETO 12 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2033, quarta e quinta *tranche*. (26A01331) *Pag.* 22

DECRETO 12 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° marzo 2038, diciassettesima e diciottesima *tranche*. (26A01332) *Pag.* 24

DECRETO 18 marzo 2026.

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti. (26A01474). *Pag.* 26

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 13 gennaio 2026.

Riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (26A01323) *Pag.* 27

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'ora del Bradipo cooperativa sociale», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore. (26A01307). *Pag.* 41

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «LSI Logistica Servizi Integrati società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (26A01308). *Pag.* 42

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Azzurra 87», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (26A01309) *Pag.* 43

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 30 dicembre 2025.

Nuovi interventi di riassetto urbano e di ripristino del centro storico di Amatrice. (Ordinanza speciale n. 143/2025). (26A01304) *Pag.* 44

ORDINANZA 30 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli). (Ordinanza speciale n. 144/2025). (26A01305) *Pag.* 53

ORDINANZA 31 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale dell'Umbria n. 39 del 23 dicembre 2022 (Comune di Preci), n. 11 del 15 luglio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022 (Comune di Norcia). (Ordinanza speciale n. 145/2025). (26A01306) *Pag.* 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely» (26A01310). *Pag.* 67

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely» (26A01311). *Pag.* 68

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ducressa» (26A01312) *Pag.* 68

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citicolina, «Ci-kappa». (26A01319) *Pag.* 69

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ropivacaina (come ropivacaina cloridrato monoidrato), «Ropivacaina Noridem». (26A01320). *Pag.* 70



Cassa depositi e prestiti S.p.a.	
Avviso a valere sui libretti smart (26A01471).	Pag. 71
Corte suprema di cassazione	
Comunicato di rettifica relativo all'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A01461)	Pag. 71
Ministero dell'interno	
Riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l'anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. (26A01324).	Pag. 71
	Ministero dell'università e della ricerca
	Definizione dell'elenco dei paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027. (26A01334).
	Pag. 71
	RETTIFICHE
	ERRATA-CORRIGE
	Comunicato relativo all'estratto della determina aRM – 30/2026 - 1233 del 5 marzo 2026, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Mitameta"». (26A01454).
	Pag. 72





ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 401^a seduta pubblica venerdì 20 marzo 2026, alle ore 10,15, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

26A01470

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2026.

Individuazione delle fondazioni ed associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che reca disposizioni per la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che reca il «Codice del Terzo settore», e, in particolare, il combinato disposto degli articoli 102, comma 2, lettera h), e 104, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, secondo cui l'abrogazione dell'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, decorre «dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025»;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2023, recante «Individuazione delle fondazioni ed associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 80/2005», e, in particolare, l'art. 1, che prevede che lo stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Ritenuto di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2023, per la presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalità di cui al citato art. 14 del decreto-legge n. 35 del 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalità, in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

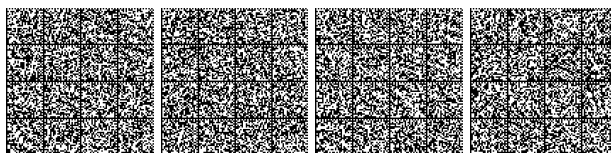
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO*

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 605



ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS	80051890152	Viale Isonzo, 25	Milano	20135
4	AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale	03401150580	V.le Aventino, 102	Roma	00153
5	Centro di Ricerca 'Guido Dorso'	80020170645	Via Generale Gabriele Berardi, 11	Avellino	83100
6	"Istituto di Sociologia Internazionale" I.S.I.G.	00126770312	Via G. Mazzini, 13	Gorizia	34170
7	Europäische Akademie Bozen auf italienisch Accademia Europea di Bolzano auf Ladinisch Academia Europeica Bulsan auf Englisch European Academy of Bozen-Bolzano	94032590211	V.le Druso, 1	Bolzano	39100
8	Accademia Galileiana di Scienza, Lettere e Arti	80006490280	Via Accademia, 15	Padova	35139
9	Alleanza Contro il Cancro	97262520584	Via della Civiltà Romana, 7	Roma	00144
10	Associazione "Centro Dino Ferrari" ETS	07276710154	Via F. Sforza, 35	Milano	20122
11	Apriticielo	90022960018	Strada Osservatorio, 30	Pino Torinese (TO)	10025
12	Fondazione Bianca Garavaglia Onlus	90004370129	Via Carlo Cattaneo, 8	Busto Arsizio (VA)	21052
13	Associazione Fano Ateneo – promozione e sviluppo dello studio universitario	90014340419	Via Montevicchio, 114	Fano (PU)	61032
14	Fieri Forum Internazionale Ed Europeo Ricerche Sull'immigrazione	97613610019	Piazza Arbarello, 8	Torino	10122
15	Intergruppo Melanoma Italiano -IMI	92041960409	Via Goffredo Mameli 3/1	Genova	16122
16	Associazione IPE - Istituto per ricerche e attività educative	01846550638	Via Crispi 110	Napoli	80122
17	Associazione Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione	97369340589	Piazza Venezia, 11	Roma	00187
18	Associazione Italiana per lo studio del fegato AISF	97088670589	Via Giovanni Nicotera, 24	Roma	00195
19	Lega italiana per la lotta contro i tumori- Associazione di promozione sociale , o per brevità LILT Milano Monza Brianza APS	80107930150	Via Giacomo Venezian, 1	Milano	20133
20	ASSOCIAZIONE QOL ONE	92057640804	Via Carro Quattrone, 8	Reggio Calabria (fraz. Pellaro)	89134
21	SAFE Sostenibilità Ambientale e Fonti Energetiche	05813811006	Via Duchessa di Galliera, 63	Roma	00151
22	Società Italiana in Radiologia Medica e Interventistica S.I.R.M.	80150910109	Via della Signora, 2	Milano	20122
23	Società italiana per lo studio delle cefalee	01529430488	Viale Pieraccini, 18	Firenze	50139
24	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
25	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 7	Capo di Ponte (BS)	25044



N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
26	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Viale delle scienze ed 16	Palermo	90128
27	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
28	CISC Centro Internazionale di Studi Cateriniani	80246970588	Piazzale Aldo Moro, 9	Roma	00185
29	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.za Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
30	Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Matalloproteine Paramagnetiche	04579740483	P.za San Marco, 4	Firenze	50121
31	Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza- Einaudi Institute for economics and finance	97491180580	Via Sallustiana, 62	Roma	00187
32	Fondazione “Museo Nazionale del Risorgimento Italiano”	80082050016	Via Accademia delle Scienze, 5	Torino	10123
33	Fondazione ABACUS – Istituto Europeo di Ricerca Studio e Formazione	01601630765	Via Pienza, 36	Potenza	85100
34	Fondazione ADAPT	03905410167	Via Garibaldi, 7	Bergamo	24122
35	Fondazione Adriano Olivetti	84001390016	Via Siccardi, 6	Ivrea (TO)	10015
36	Fondazione Alcide De Gasperi	97038120586	Via del Governo Vecchio, 3	Roma	00186
37	Fondazione AMD onlus	08387721007	V.le delle Milizie, 96	Roma	00192
38	Fondazione AMGA	95085370104	Piazza Giambattista Raggi, 6	Genova	16122
39	Fondazione Angelo Bianchi Bonomi	80064630157	P.za Castello, 2	Milano	20121
40	Fondazione Ariel ETS	03999760964	Via Giovanni Pacini, 93	Milano	20131
41	Fondazione Aristide Merloni	00901920421	Via Aristide Merloni, 45	Fabriano (AN)	60044
42	Fondazione ASTRID	97247060581	C.so V.Emanuele II, 142	Roma	00186
43	Fondazione Benvenuti in Italia	94066790034	Via Fratelli Rosselli, 13	Novara	28100
44	Fondazione Camera - Centro Italiano per la fotografia	97784550010	C.so Re Umberto, 7	Torino	10121
45	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via del Carmine, 14	Torino	10122
46	Fondazione Castorina-Ceolin	92306840288	Via Martiri della Libertà, 13	Padova (PD)	35137
47	Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali la Venaria Reale	97662370010	Via XX Settembre, 18	Venaria Reale (TO)	10078
48	Centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00154
49	EUCENTRE – Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica	02009180189	Via Ferrata, 1	Pavia	27100
50	Fondazione Courmayeur Mont Blanc	91016910076	Via Roma, 88/d	Courmayeur (AO)	11013
51	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Gerolamo Morone, 1	Milano	20121
52	Fondazione Centro San Raffaele	97611750155	Via Olgettina, 60	Milano	20132
53	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.za di Novella, 2	Roma	00199
54	Fondazione CIMA	92085010095	Via A. Magliotto, 2	Savona	17100
55	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	Via degli Alfani, 101	Firenze	50121
56	Fondazione Piemonte dal vivo – circuito regionale dello spettacolo	08613620015	Via Andrea Doria, 9	Torino	10123



N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
57	Fondazione CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica	97301200156	via Erminio Borloni, 1	Pavia	27100
58	Fondazione Costruiamo il Futuro	94029190132	Via Pierluigi da Palestrina, 1	Lissone (MB)	20851
59	Fondazione COTEC	97227050586	Via della Lungara, 229	Roma	00165
60	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	08762960014	Via Rossini, 12	Torino	10124
61	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Strada Maggiore, 37	Bologna	40125
62	Fondazione DNArt	97350480154	Via Dell'Orso, 16	Milano	20121
63	Fondazione E. Amaldi	14298401002	Via del Politecnico snc c/o ASI	Roma	00133
64	Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia	98161820174	Piazza della Loggia, 1	Brescia	25121
65	Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini	97272740586	Viale Regina Elena, 295	Roma	00161
66	Fondazione Edo e Elvo Tempia Valenta - ONLUS	90051710029	Via Malta, 3	Biella	13900
67	Fondazione Elisabetta Canale	92321930288	Via Martiri della Libertà, 13	Padova	35137
68	Fondazione Euricse	96080180225	Via Torre Verde, 7	Trento	38122
69	Fondazione Ezio Franceschini ONLUS	94021060481	Via Montebello, 7	Firenze	50123
70	Fondazione Fitzcarraldo	97590880015	Via Aosta, 8	Torino	10152
71	Fondazione Gerolamo Gaslini	80013090107	Corso Italia, 26	Genova	16145
72	Fondazione Giancarla Vollaro	97491510158	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121
73	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
74	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Michele Barozzi, 4	Milano	20100
75	Fondazione GIMBE	03043421209	Via Giovanni Amandola, 2	Bologna	40121
76	Fondazione Giorgio Cini ONLUS	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
77	Fondazione Giovanni Dalmasso	80104550019	Largo Braccini , 2	Grugliasco (TO)	10095
78	Fondazione Giovanni Gorla	92046540057	Via Carducci, 43	Asti	14100
79	Fondazione Golgi Cenci	90023310155	C.so San Martino, 10	Abbiategrosso (MI)	20081
80	Fondazione Guido Berlucchi	98091770176	Via Trieste, 25/B	Brescia (BS)	25100
81	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
82	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 113	Rozzano (MI)	20089
83	IFOM – Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS	97358780159	Via Adamello, 16	Milano	20139
84	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – ONLUS	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
85	Fondazione Internazionale Nova Spes	07526620583	P.zza Adriana, 15	Roma	00193
86	Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e per la Libertà di Scienze	90035410324	Via Strada Costiera, 11	Trieste	34151
87	Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori	80018230153	Via Venezian, 1	Milano	20133
88	Fondazione IRFO – Istituto Internazionale per la Ricerca e Formazione in Oftalmologia	92079020407	Viale Gramsci, 42	Forli (FC)	47122
89	Fondazione ISI	97529660017	Via Chisola, 5	Torino	10126
90	Fondazione Istituto Bruno Leoni	97741100016	Piazza Camillo Benso di Cavour, 3	Torino	10123
91	Fondazione Istituto di alta cultura Orestadi ONLUS	01602910810	Baglio di Stefano, Contrada Salinella snc	Gibellina (TP)	91024



N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
92	Fondazione Istituto Europeo Di Oncologia E Centro Cardiologico Fondazione Monzino	97121070151	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121
93	Fondazione Istituto Gramsci ONLUS	97024640589	Via Sebino, 43/A	Roma	00199
94	Fondazione Istituto insubrico di ricerca per la vita	95060530128	Via Roberto Lepetit, 34	Gerenzano	21040
95	Fondazione Istituto internazionale di storia economica "F. Datini"	02031940972	Via Ser Lapo Mazzei, 37	Prato	59100
96	Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare	04175700964	Via Francesco Sforza, 35	Milano	20122
97	Fondazione Istituto Oncologico del Mediterraneo – Fondazione IOM	90032390875	Via Penninazzo, 7	Viagrande (CT)	95029
98	Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ONLUS	80100170010	Via del Carmine, 14	Torino	10122
99	Fondazione Italiana Cuore e Circolazione ONLUS	97315960589	Via Po, 24	Roma	00198
100	Fondazione italiana di ricerca per la SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica	97511040152	Viale Ortles, 22/4	Milano	20139
101	Fondazione Italiana Linfomi – Onlus	96039680069	Piazza Turati, 5	Alessandria	15121
102	Fondazione italiana per il notariato	97203020587	Via Flaminia, 160	Roma	00196
103	Fondazione Italiana per la ricerca sull'epilessia	91306620377	Via Francesco Garavaglia, 5	Bologna	40127
104	Fondazione italiana sclerosi multipla ONLUS	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
105	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Sestiere Santa Croce-Tolentini 191 – c/o Università	Venezia	30135
106	Fondazione La Gregoriana	97290470588	Piazza della Pilotta, 4	Roma	00187
107	Fondazione Lelio e Lisli Basso – Onlus	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
108	Fondazione Luigi Einaudi	01359310016	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
109	Fondazione Firpo - Centro di studi sul pensiero politico onlus	97534070012	Piazza Carlo Alberto 3 c/o Biblioteca Nazionale Universitaria	Torino	10123
110	Fondazione Luigi Sacconi c/o Centro di Risonanze Magnetiche Polo Scientifico - Università di Firenze	94066590483	Via Luigi Sacconi, 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
111	Fondazione Alma Ricerca	91231330373	Via Santo Stefano, 30	Bologna	40125
112	Fondazione Magna Carta	97328120585	Via Adda, 87	Roma	00198
113	Fondazione Malattie Miotoniche FMM	97584670158	P.le Libia, 2	Milano	20135
114	Fondazione Marco Biagi	94104140366	Largo Marco Biagi, 10	Modena	41121
115	Fondazione Marincola Politi	02527560797	Piazzale Marincola, 7/bis	Staletti (CZ)	88060
116	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – ONLUS	90018740739	Via C. Nitti, 7	Taranto	74123
117	Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo	10587971002	Via Guido Reni, 2	Roma	00196
118	Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino	97656000011	Via Accademia delle Scienze, 6	Torino	10121
119	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
120	Fondazione Novara Sviluppo	94038980036	Via Bovio, 6	Novara	28100



N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
121	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – ONLUS	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50123
122	Fondazione Paolo Sorbini per la Ricerca nell'Alimentazione	95094390135	Via Pian del Tivano, 5	Zelbio (CO)	22020
123	Fondazione Parco Tecnologico Padano	92536730150	Via A. Einstein Località Cascina Codazza	Lodi	26900
124	Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione	94092660540	Via Nazionale, 230	Roma	00184
125	Fondazione per il Benessere in Andrologia: Amico Andrologo	97614280580	Via Ridolfino Venuti, 73	Roma	00162
126	Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio – ONLUS	08886870016	Via Maria Vittoria, 12	Torino	10123
127	Fondazione per la ricerca scientifica contro i tumori del sangue – BL ONLUS	97647480157	P.za Eleonora Duse, 2	Milano	20122
128	Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST)	07382231004	Via Po, n. 22	Roma	00198
129	Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto onlus	80052230234	Piazzale Stefani, 1	Verona	37126
130	Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese	03577780046	Via Falicetto, 24	Manta (CN)	12030
131	Fondazione per la sussidiarietà	03558260968	Via Legnone, 4	Milano	20158
132	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
133	Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro – ETS	97519070011	Strada Provinciale, 142 - Km 3,95	Torino	10060
134	Fondazione Pisana per la Scienza – Onlus	93078010506	Via Ferruccio Giovannini, 13	San Giuliano Terme (PI)	56017
135	Fondazione Poliambulanza	98120050178	Via Bissolati, 57	Brescia	25124
136	Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	13109681000	L.go Francesco Vito, 1	Roma	00168
137	Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico	96493500589	Via Alvaro Del Portillo, 200	Roma	00128
138	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.za Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20133
139	Fondazione Progetto autismo FVG Onlus	94100060303	Via Perugia, 7	Tavagnacco (UD)	33010
140	Fondazione Ri.MED	97207790821	Via Bandiera, 11	Palermo	90133
141	Fondazione Rome Biomedical Campus University Foundation	97723880155	Via Turati, 32	Milano	20121
142	Fondazione Rosselli	97528920016	Corso Giulio Cesare, 4 bis/b	Torino	10152
143	Associazione San Secondo per la ricerca sull'alzheimer APS	97593580018	Via Assietta, 9	Torino	10128
144	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
145	Fondazione SIPEC	96006440174	Via Collebeato, 26	Brescia	25127
146	Fondazione Spadolini Nuova Antologia ETS	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
147	Fondazione Studi Universitari di Vicenza	95070400247	Stradella San Nicola, 3	Vicenza	36100
148	Fondazione Teatro Regio di Torino	00505900019	P.za Castello, 215	Torino	10124
149	Fondazione Telethon ETS	04879781005	Via Varese, 16/B	Roma	00185
150	Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice	04015590583	Piazza Delle Muse, 25	Roma	00197
151	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	Via Solferino, 19	Milano	20121



N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
152	Fondazione università di Teramo	92029690671	Via Renato Balzarini, 1	Teramo	64100
153	Fondazione universitaria "Alma Mater Ticinensis"	96055400186	Strada Nuova, 65	Pavia	27100
154	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.za Università, 1	Perugia	06123
155	Fondazione universitaria "Ceis – Tor Vergata"	97493790584	Via Columbia, 2	Roma	00133
156	Fondazione universitaria "Francesco Solano" Università della Calabria	02983920782	Ponte Pietro Bucci Cubo, 20/A	Rende (CS)	87036
157	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via Luigi Polacchi, 11	Chieti	66100
158	Fondazione di medicina molecolare e terapia cellulare	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60020
159	Fondazione universitaria Tecnomed (Tecnologie per la medicina) dell'Università degli studi di Milano "Bicocca"	94613920159	Via Pergolesi, 33	Monza	20900
160	Fondazione VIDAS	97027890157	Via Ojetti, 66	Milano	20151
161	Fondazione Volterra Ricerche Onlus	90058320509	Borgo San Lazzerio, 5	Volterra (PI)	56048
162	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
163	Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation	01646320182	Via Giovanni Spadolini, 4	Milano	20141
164	Fondazione italiana per la lotta alle malattie cardiovascolari - HEART CARE	94070130482	Via La Marmora, 36	Firenze	50121
165	Istituto Euromediterraneo di scienza e tecnologia	97238720821	Via Michele Miraglia, 20	Palermo	90139
166	Istituto Internazionale per gli alti studi scientifici "E.R. Caianello"	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
167	Istituto affari internazionali	80128970581	Via De' Montecatini, 17	Roma	00186
168	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Giuseppe la Masa, 19	Milano	20156
169	Istituto di studi storici Gaetano Salvemini	80103950012	Via del Carmine, 14	Torino	10122
170	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Piazza Sallustio, 21	Roma	00187
171	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
172	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	Via Ulisse Aldrovandi, 18	Roma	00198
173	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via della pergola, 65	Firenze	50121
174	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
175	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via G.A. Guattani, 24	Roma	00161
176	Istituto nazionale Ferruccio Parri	80108310154	Via Confalonieri, 14	Milano	20126
177	Fondazione IRCCS Istituto neurologico Carlo Besta	01668320151	Via Celoria, 11	Milano	20133
178	Istituto Paracelso	04218481002	Via Ippolito Nievo, 61	Roma	00153
179	Istituto Pasteur Fondazione Cenci – Bolognetti	80201430586	Viale Regina Elena, 291	Roma	00161
180	Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	02141980157	Via Clerici, 5	Milano	20121
181	Fondazione Istituto per la storia del movimento cattolico Paolo VI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
182	Istituto Piemontese per la Storia della resistenza e della società contemporanea	80085600015	Palazzo dei Quartieri – Via del Carmine, 13	Torino	10122



N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
183	Istituto di ricerche chimiche e biochimiche G. Ronzoni	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
184	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Via Fabio Filzi, 27	Milano	20124
185	Istituto superiore Mario Boella sulle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni	97600940015	Via P. C. Boggio, 61	Torino	10138
186	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
187	Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana Prolo	06407440012	Via Montebello, 20	Torino	10124
188	Società filosofica italiana - ETS	97009070588	c/o Villa Mirafiori, Via Carlo Fea, 2	Roma	00161
189	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
190	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Montebello, 7	Impruneta (FI)	50123
191	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
192	Venice international university	94027420275	Isola di San Servolo	Venezia	30133

26A01322

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2025.

Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2023 e 2024, relative al canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale, a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che individua i comuni, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 998, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997;

Visto l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019;

Visto il medesimo art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 17-ter e che – per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione – è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone che, per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del citato comma 751, il fondo di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale dispone che per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, il fondo di cui al comma 1 dell'art. 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020 è incrementato, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro;

Visto il citato art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso ai comuni, si applicano

i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 14 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 14 agosto 2019 e in particolare l'art. 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze 1° marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 2024, con cui è stato predisposto il modello per la comunicazione da parte dei comuni interessati delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'art. 1, comma 751 della legge n. n. 197 del 2022 e dell'art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023;

Considerato che le risorse del fondo di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come rifinanziato dall'art. 1, comma 751, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'annualità 2023 e dall'art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'annualità 2024, sono iscritte nel conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025;

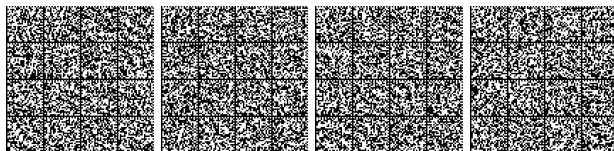
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente decreto è determinato il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) per l'annualità 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per l'annualità 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dall'art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 e dall'art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione è effettuata a norma dell'art. 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alle occupazioni ef-



fettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 2.

Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dal CUP di cui all'art. 1 sono determinate sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022, dall'art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 1° marzo 2024.

2. Gli importi dovuti ai comuni di cui all'art. 1, per gli anni 2023 e 2024, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all'allegato 1 e indicati negli allegati 2 e 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Il Ministero dell'interno eroga con proprio provvedimento le somme dovute per gli anni 2023 e 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2025

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

ALLEGATO I

NOTA METODOLOGICA CONCERNENTE IL RIMBORSO DELLE MINORI ENTRATE 2023 E 2024 RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI DAL 24 AGOSTO 2016 NELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA.

L'art. 1, comma 751, della legge n. 197/2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145/2018, ha previsto per l'anno 2023 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 della legge n. 160/2019 e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui all'art. 1, commi da 837 a 847 della legge n. 160/2019.

L'esenzione in esame riguarda le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016.

L'art. 1, comma 427, della legge n. 213/2023 ha successivamente prorogato per l'anno 2024 l'esenzione dal pagamento dei canoni sopra citati.

Ai fini del ristoro delle minori entrate le disposizioni sopra citate hanno incrementato il fondo, di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-

legge n. 183/2020, rispettivamente di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Per il riparto degli importi stanziati si provvede previa emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali.

L'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020 prevede altresì che per il rimborso in esame si applicano i criteri e le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 agosto 2019 e con il decreto del direttore generale delle finanze del 27 settembre 2019 e utilizzate per determinare il ristoro del minor gettito derivante dalle esenzioni relative agli anni dal 2019 al 2022.

In particolare, per il rimborso delle minori entrate afferenti alle precedenti annualità era stata prevista una procedura di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Dipartimento delle finanze da parte degli enti interessati con la successiva definizione dell'importo da ristorare sulla base di una metodologia condivisa con ANCI, tenendo conto delle comunicazioni trasmesse dai comuni.

Pertanto, con il decreto del direttore generale delle finanze del 1° marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 2024, sono stati definiti i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate 2023 e 2024 da parte dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, la trasmissione dei dati richiesti doveva avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui il modello di dichiarazione era reso disponibile nell'area riservata del Portale del Federalismo fiscale.

Al mese di luglio 2024 hanno inviato i dati richiesti solo sessanta enti, di cui cinquantacinque comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 e ammessi alla procedura in esame mentre i restanti cinque comuni, non inseriti nei predetti allegati, non sono stati inclusi nella stima del ristoro.

Considerato che i comuni che hanno inviato la comunicazione non esauriscono la platea degli interessati, con il successivo comunicato del 19 luglio 2024 i comuni, che non avevano ancora effettuato la trasmissione, sono stati invitati a inviare quanto dovuto entro la data del 16 settembre 2024.

Per effetto di tale sollecito, le comunicazioni da parte degli enti sono incrementate a novantaquattro di cui ulteriori tre comuni non inseriti negli allegati. Complessivamente il numero dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 e considerati per la quantificazione del rimborso in esame risulta pari a ottantasei.

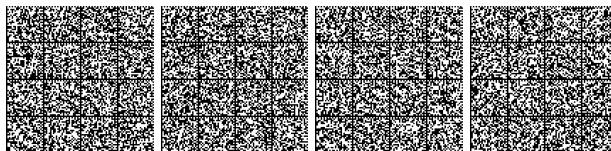
Per ciascun ente gli importi comunicati e chiesti a ristoro per le insegne di esercizio e le occupazioni di cui all'art. 1, comma 819 e per le occupazioni di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019, in conformità a quanto richiesto dal decreto del direttore generale delle finanze del 1° marzo 2024, sono stati valutati tenendo conto anche dei valori risultanti dai bilanci di rendiconto riferiti all'esercizio finanziario 2018 (ultima annualità prima dell'esenzione).

In particolare, al fine di contemperare la richiesta di rimborso di ogni comune, nel limite dello stanziamento complessivo previsto, con una valutazione di coerenza riferita al gettito accertato nell'esercizio 2018, effettivamente riscosso dagli enti prima del periodo di esenzione, sono state effettuate le seguenti operazioni.

In primo luogo, è stato simulato il ristoro sia sulla base delle richieste degli enti interessati sia tenendo conto degli accertamenti dell'esercizio 2018. A ciascuna componente è attribuito un peso del 50% del valore dello stanziamento previsto per ciascun anno e alla fine del processo di stima è stato applicato un correttivo in base al quale l'importo determinato per ciascun ente deve rientrare in un range compreso tra il 25% e l'85% di quanto indicato da ogni comune per l'anno 2023 e tra il 30% e il 90% per l'anno 2024.

I comuni che hanno trasmesso una certificazione per uno solo degli anni 2023 o 2024 sono stati ammessi al riparto dello stanziamento relativo all'unica annualità per la quale hanno presentato richiesta.

Negli allegati 2 e 3 si riportano gli importi definiti per ciascun comune per effetto della metodologia indicata e considerando il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.



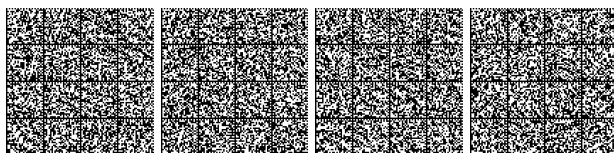
Ristoro per l'esenzione per l'anno 2023 di cui all'articolo 1, comma 751, della Legge n. 197/2022 relativa al Canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.			
Comune	Provincia	Codice catastale	Anno 2023
Cittaducale	RIETI	C746	13.114,12
Appignano del Tronto	ASCOLI PICENO	A335	2.008,66
Esanatoglia	MACERATA	D429	3.427,85
Offida	ASCOLI PICENO	G005	17.729,91
Monte Vidon Corrado	FERMO	F665	1.506,89
Amatrice	RIETI	A258	14.554,68
Corridonia	MACERATA	D042	73.776,48
Antrodoto	RIETI	A315	7.003,30
Tolentino	MACERATA	L191	194.583,44
Montegiorgio	FERMO	F520	19.623,15
Treia	MACERATA	L366	43.607,36
Matelica	MACERATA	F051	59.630,01
Fabriano	ANCONA	D451	176.979,34
Spoletto	PERUGIA	I921	242.811,54
Serravalle del Chienti	MACERATA	I661	2.555,12
Rieti	RIETI	H282	537.893,42
Serrapetrona	MACERATA	I651	17.068,86



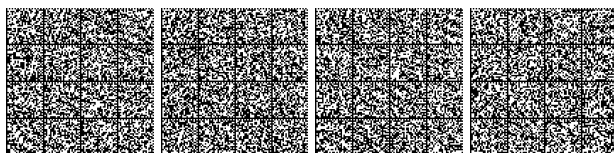
Pollenza	MACERATA	F567	24.137,43
San Severino Marche	MACERATA	I156	80.781,93
Teramo	TERAMO	L103	389.077,51
Norcia	PERUGIA	F935	201.032,86
Camerino	MACERATA	B474	173.377,82
Loro Piceno	MACERATA	E694	5.061,22
Sant'Angelo In Pontano	MACERATA	I286	3.920,13
Visso	MACERATA	M078	28.505,34
Falerone	FERMO	D477	10.841,83
Montorio al Vomano	TERAMO	F690	44.938,28
Ascoli Piceno	ASCOLI PICENO	A462	709.045,55
Maltignano	ASCOLI PICENO	E868	7.416,46
Sarnano	MACERATA	I436	17.556,88
Castignano	ASCOLI PICENO	C321	6.265,72
Macerata	MACERATA	E783	266.120,89
Ripe San Ginesio	MACERATA	H323	1.640,16
San Ginesio	MACERATA	H876	35.209,51
Colli del Tronto	ASCOLI PICENO	C877	6.107,95
Acquasanta Terme	ASCOLI PICENO	A044	43.379,06
Castel Sant'angelo	RIETI	C268	8.315,87



Castelraimondo	MACERATA	C251	26.726,87
Mogliano	MACERATA	F268	11.954,75
Montemonaco	ASCOLI PICENO	F570	4.487,18
Camporotondo di Fiastone	MACERATA	B562	708,59
Comunanza	ASCOLI PICENO	C935	23.732,24
Pioraco	MACERATA	G690	8.367,10
Cossignano	ASCOLI PICENO	D096	6.057,16
Gualdo	MACERATA	E228	1.298,87
Ussita	MACERATA	L517	35.922,29
Urbisaglia	MACERATA	L501	2.816,03
Apiro	MACERATA	A329	15.240,49
Roccafluvione	ASCOLI PICENO	H390	9.303,94
Servigliano	FERMO	C070	14.756,72
Montegallo	ASCOLI PICENO	F516	23.357,34
Arrone	TERNI	A439	6.960,34
Cascia	PERUGIA	B948	30.615,17
Cerreto di Spoleto	PERUGIA	C527	5.477,78
Amandola	FERMO	A252	7.474,63
Arquata del Tronto	ASCOLI PICENO	A437	18.185,11
Posta	RIETI	G934	124,67



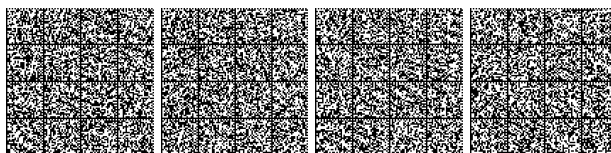
Sellano	PERUGIA	I585	1.896,31
Caldarola	MACERATA	B398	27.360,86
Monte San Martino	MACERATA	F622	542,27
Santa Vittoria in Matenano	FERMO	I315	1.418,53
Preci	PERUGIA	H015	35.271,89
Venarotta	ASCOLI PICENO	L728	3.113,95
Sefro	MACERATA	I569	788,09
Belforte del Chienti	MACERATA	A739	13.710,25
Accumoli	RIETI	A019	37.369,12
Borbona	RIETI	A981	16.132,10
Capitignano	L'AQUILA	B658	5.782,27
Castelsantangelo sul Nera	MACERATA	C267	2.445,26
Cittareale	RIETI	C749	2.801,86
Civitella del Tronto	TERAMO	C781	27.137,73
Fiuminata	MACERATA	D628	6.862,68
Monteleone di Spoleto	PERUGIA	F540	1.905,30
Poggio San Vicino	MACERATA	D566	902,30
Fiastra	MACERATA	D564	6.585,11
Valfornace	MACERATA	M382	7.412,86
Force	ASCOLI PICENO	D691	560,20



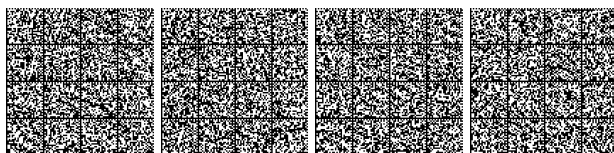
Castel di Lama	ASCOLI PICENO	C093	20.348,25
Folignano	ASCOLI PICENO	D652	13.349,46
Rotella	ASCOLI PICENO	H588	205,21
Cerreto d'Esi	ANCONA	C524	5.695,50
Muccia	MACERATA	F793	10.977,73
Montalto delle Marche	ASCOLI PICENO	F415	5.251,13
Totale			4.000.000,00



Ristoro per l'esenzione per l'anno 2024 di cui all'articolo 1, comma 427, della Legge n. 213/2023 relativa al Canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.			
Comune	Provincia	Codice catastale	Anno 2024
Cittaducale	RIETI	C746	17.390,58
Appignano del Tronto	ASCOLI PICENO	A335	1.863,03
Esanatoglia	MACERATA	D429	3.830,59
Offida	ASCOLI PICENO	G005	19.596,18
Monte Vidon Corrado	FERMO	F665	1.951,85
Amatrice	RIETI	A258	54.563,47
Cingoli	MACERATA	C704	51.905,92
Corridonia	MACERATA	D042	95.671,07
Antrodoto	RIETI	A315	9.124,85
Tolentino	MACERATA	L191	260.210,97
Montegiorgio	FERMO	F520	17.052,09
Treia	MACERATA	L366	59.818,85
Fabriano	ANCONA	D451	199.606,46
Spoletto	PERUGIA	I921	294.360,50
Serravalle del Chienti	MACERATA	I661	1.341,42
Rieti	RIETI	H282	506.562,71
Serrapetrona	MACERATA	I651	20.085,53



Pollenza	MACERATA	F567	34.973,53
San Severino Marche	MACERATA	I156	91.840,81
Teramo	TERAMO	L103	511.282,81
Norcia	PERUGIA	F935	246.615,86
Camerino	MACERATA	B474	212.479,79
Sant'Angelo In Pontano	MACERATA	I286	2.198,75
Visso	MACERATA	M078	64.094,78
Falerone	FERMO	D477	8.857,01
Montorio al Vomano	TERAMO	F690	89.768,30
Ascoli Piceno	ASCOLI PICENO	A462	892.162,74
Maltignano	ASCOLI PICENO	E868	11.144,55
Sarnano	MACERATA	I436	20.830,93
Castignano	ASCOLI PICENO	C321	15.170,33
Macerata	MACERATA	E783	338.294,58
Ripe San Ginesio	MACERATA	H323	2.127,61
San Ginesio	MACERATA	H876	21.768,85
Colli del Tronto	ASCOLI PICENO	C877	7.888,68
Acquasanta Terme	ASCOLI PICENO	A044	116.040,98
Castel Sant'angelo	RIETI	C268	14.544,40
Castelraimondo	MACERATA	C251	34.027,72



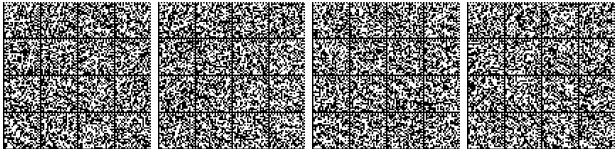
Mogliano	MACERATA	F268	15.123,96
Montemonaco	ASCOLI PICENO	F570	7.414,73
Camporotondo di Fiastone	MACERATA	B562	1.024,45
Comunanza	ASCOLI PICENO	C935	23.195,43
Pioraco	MACERATA	G690	7.192,64
Cossignano	ASCOLI PICENO	D096	7.379,50
Gualdo	MACERATA	E228	5.277,24
Ussita	MACERATA	L517	11.834,22
Urbisaglia	MACERATA	L501	3.687,06
Apiro	MACERATA	A329	19.765,54
Roccafluvione	ASCOLI PICENO	H390	11.237,49
Servigiano	FERMO	C070	20.219,04
Montegallo	ASCOLI PICENO	F516	21.052,87
Arrone	TERNI	A439	7.632,10
Cascia	PERUGIA	B948	42.521,71
Cerreto di Spoleto	PERUGIA	C527	3.099,33
Amandola	FERMO	A252	8.772,12
Arquata del Tronto	ASCOLI PICENO	A437	24.590,57
Posta	RIETI	G934	134,95
Sellano	PERUGIA	I585	19.138,37



Caldarola	MACERATA	B398	11.251,67
Montappone	FERMO	F428	5.125,09
Monte San Martino	MACERATA	F622	555,85
Santa Vittoria in Matenano	FERMO	I315	26.446,77
Preci	PERUGIA	H015	32.443,35
Venarotta	ASCOLI PICENO	L728	1.328,50
Sefro	MACERATA	I569	1.034,17
Belforte del Chienti	MACERATA	A739	12.815,29
Accumoli	RIETI	A019	75.061,15
Borbona	RIETI	A981	16.978,42
Capitignano	L'AQUILA	B658	12.437,24
Castelsantangelo sul Nera	MACERATA	C267	4.842,81
Cittareale	RIETI	C749	12.026,08
Civitella del Tronto	TERAMO	C781	32.804,54
Fiuminata	MACERATA	D628	6.480,78
Monteleone di Spoleto	PERUGIA	F540	13.531,71
Pizzoli	L'AQUILA	G726	14.114,33
Fiastra	MACERATA	D564	10.205,50
Valfornace	MACERATA	M382	32.388,03
Force	ASCOLI PICENO	D691	687,22



Castel di Lama	ASCOLI PICENO	C093	22.025,38
Folignano	ASCOLI PICENO	D652	8.429,64
Rotella	ASCOLI PICENO	H588	904,44
Cerreto d'Esi	ANCONA	C524	8.751,38
Muccia	MACERATA	F793	19.158,49
Montalto delle Marche	ASCOLI PICENO	F415	6.829,78
Totale			5.000.000,00



DECRETO 12 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento,

come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.320 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 13 gennaio e 12 febbraio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40% con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, avente godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.



La prima cedola, pervenendo in scadenza in data 15 marzo 2026, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 marzo 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 marzo 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo rela-

tivo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01330

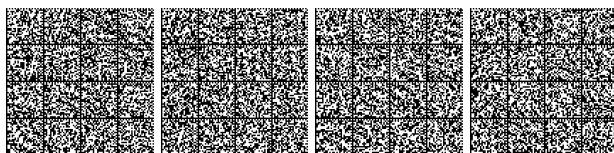
DECRETO 12 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2033, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;



Visto il decreto ministeriale n. n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»,

ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.320 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 8 gennaio 2026 e 12 febbraio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,15% con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, avente godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, pervenendo in scadenza in data 15 marzo 2026, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo (*coupon stripping*).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 marzo 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 marzo 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al

capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01331

DECRETO 12 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° marzo 2038, diciassettesima e diciottesima *tranche*.

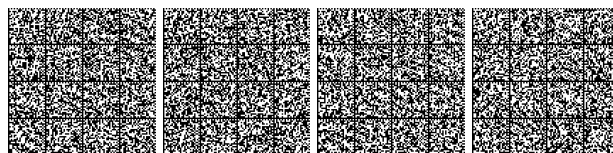
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento eu-



ropeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.320 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 24 maggio, 12 luglio e 13 ottobre 2022, 14 febbraio, 13 luglio e 10 novembre 2023, 13 marzo 2024, 11 aprile 2025, nonché decreto 7 novembre 2025 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO) con i

quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° marzo 2038;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, avente godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° marzo 2038. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime otto cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 marzo 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della diciottesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 marzo 2026.



Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2038 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01332

DECRETO 18 marzo 2026.

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° al 28 febbraio 2026, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

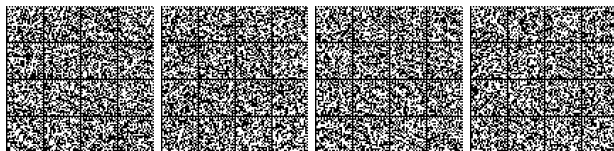
Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al quinto giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi.



Art. 2.

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 27,3 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 28 febbraio 2026, pari a 30,2 milioni di euro in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2026

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 211

26A01474

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 gennaio 2026.

Riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ,

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare gli articoli, 3, che definisce i principi generali e 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, recante «il riparto del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare per l'annualità 2019, secondo il quale «a decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini



della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, l'aver rendicontato almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente all'erogazione della quota annuale attribuita in sede di riparto, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le disposizioni e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 170, che in sede di prima applicazione definisce tra i LEPS i progetti per il «Dopo di Noi e per la Vita Indipendente»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 592, della medesima legge ove si prevede che ai fini del riparto delle risorse finanziarie, sia acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale, è stato conferito alla dott.ssa Alessandra Locatelli l'incarico di Ministro senza portafoglio per le disabilità e sono state delegate le relative funzioni in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ed, in particolare, l'art. 1, comma 199, il quale stabilisce che, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato dalle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, risultino risorse assegnate e non spese da parte di questi ultimi, queste verranno restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente, al Fondo di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al Fondo di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» e in particolare l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, con i quali sono state apportate modifiche all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 112 ove è previsto che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge n. 112 del 2016, con i quali rispettivamente è stato istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ed è stato previsto che «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, con la quale è stato previsto un taglio lineare del Fondo destinato agli interventi per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 112 del 2016, che definisce le finalità del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

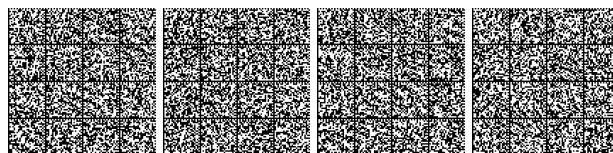
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, ed in particolare l'art. 33» relativo agli «Interventi per le persone con disabilità divenute anziane. Principio di continuità»;

Vista la delibera della Corte dei conti del 23 dicembre 2022, n. 55/2022/G Attuazione delle misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Fondo Dopo di noi, con la quale si raccomanda di rivedere i criteri di riparto del Fondo, al fine di migliorare la distribuzione delle risorse in modo che siano effettivamente privilegiate le aree di maggiore bisogno;

Vista la delibera della Corte dei conti del 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G relativa agli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2022 e le misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni;

Visto il decreto direttoriale in data 14 luglio 2023, n. 231, con il quale, a seguito delle osservazioni della Corte dei conti, è stato costituito un apposito Tavolo tecnico per l'aggiornamento e la ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cd. per il «Dopo di noi», composto anche da rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e del Ministro per le disabilità;

Vista la relazione conclusiva predisposta dal Tavolo tecnico all'esito dei propri lavori, nella quale sono stati individuati nuovi criteri di riparto delle risorse del Fondo per il «Dopo di noi», trasmessa all'Ufficio legislativo e all'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2024;



Considerato che i nuovi criteri di riparto, individuati dal Tavolo tecnico, sono stati formulati con l'obiettivo della graduale sostituzione di quelli finora adottati, tenendo conto in particolare della potenziale platea dei beneficiari presenti a livello territoriale e delle specifiche finalità delle risorse oggetto di riparto;

Atteso che l'introduzione dei nuovi criteri, aventi natura sperimentale, è effettuata in modo graduale e progressivo, prevedendo di assegnare l'80% delle risorse disponibili sulla base dei criteri già individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016 (vecchi criteri) e il restante 20% in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati più aggiornati forniti dall'ISTAT e dall'INPS;

Preso atto che in sede di confronto tecnico finalizzato al successivo esame del provvedimento da parte della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alcune regioni hanno eccepito che la revisione dei criteri di riparto definiti all'esito dei lavori del citato Tavolo tecnico e degli effetti del taglio lineare disposto a carico del Fondo per le annualità 2024 e 2025 determinano una riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi in favore dei beneficiari del Fondo per il «Dopo di noi»;

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere ogni utile iniziativa per proporre alle regioni modalità applicative dei nuovi criteri di riparto più attenuate e graduali, al fine di ridurre possibili effetti penalizzanti sulle somme attribuite ad alcune regioni, in particolare formulando la proposta di attribuire il 90% delle risorse complessive sulla base dei criteri attualmente vigenti e il restante 10% in ragione della quota di persone con disabilità grave secondo i nuovi criteri sopra descritti;

Preso atto che, all'esito della seduta della Conferenza unificata del 17 aprile 2025, nonostante la nuova proposta di mediazione formulata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non è stata sancita l'intesa per l'adozione del provvedimento;

Ritenuto, all'esito del mancato assenso sui criteri alternativi di riparto proposti per superare la contrarietà di alcune regioni, di dover adottare, trattandosi di una fattispecie di intesa «debole», i criteri elaborati dal richiamato Tavolo tecnico in via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di poter ripartire le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, in coerenza con le effettive esigenze dei singoli territori e al fine di scongiurare ulteriori ritardi nella procedura di riparto e assegnazione delle risorse alla singole regioni;

Acquisito il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso in data 5 febbraio 2025;

Preso atto della mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del so-

stegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), espressa nella seduta del 19 giugno 2025 della Conferenza unificata (Rep. atti n. 70/CU del 19 giugno 2025);

Atteso il decorso del termine di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decretano:

Art. 1.

Adozione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalità richiamate in premessa, con il presente decreto sono adottati, in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, i criteri definiti dal Tavolo tecnico istituito con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, al fine di ripartire le risorse assegnate al Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, in maniera coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

2. Sulla base delle proposte formulate dal Tavolo tecnico, i criteri di riparto di cui al comma 1 sono utilizzati, per gli anni 2024, 2025 e 2026, in concorrenza con i criteri già individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono indicate le modalità di riparto delle risorse per le annualità 2024, 2025 e 2026.

Art. 2.

Applicazione dei criteri di riparto per l'annualità 2024

1. In applicazione dei criteri sperimentali di cui all'art. 1, comma 1, per l'annualità 2024 le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 sono ripartite con le seguenti modalità:

a) l'80% delle risorse complessive è attribuito sulla base dei criteri già individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016;

b) il restante 20% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra 18 e 64 anni che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Art. 3.

Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2024

1. Le risorse assegnate per l'anno 2024 al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, pari complessivamente ad euro 72.295.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del



lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016. Il riparto delle risorse e le quote attribuite alle regioni sono riportati in tabella 1, colonna C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, la somma complessiva di 15 milioni di euro è specificamente destinata al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, al fine del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio in favore dei beneficiari delle progettualità da realizzarsi con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. In tabella 1, colonna D, sono riportate per ciascuna regione le quote riferite alle risorse di cui al presente comma.

3. Le regioni provvedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse agli Ambiti territoriali, le regioni provvedono ad inserire nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo, le informazioni contenute nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Programmazione degli interventi

1. Per l'annualità 2024, le regioni definiscono e adottano la programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e delle modalità di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione, prevedendo comunque l'adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione regionale deve contenere le seguenti informazioni, come previsto dall'allegato B che forma parte integrante del presente decreto:

- a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;
- b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
- c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
- d) la programmazione delle risorse finanziarie;
- e) le modalità di monitoraggio degli interventi.

2. Le regioni riportano la programmazione delle risorse finanziarie nell'apposita sezione - allegato B del SIOSS e finalizzano la procedura di compilazione a completamento delle informazioni inserite. Dell'avvenuta compilazione le regioni informano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

3. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione

delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i rispettivi decreti di riparto.

Art. 5.

Erogazione delle risorse e monitoraggio

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse attribuite a ciascuna regione per l'anno 2024, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale del 23 novembre 2016, una volta valutata, entro trenta giorni dalla finalizzazione di cui all'art. 4, comma 2, la coerenza della programmazione regionale con le finalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.

2. L'erogazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, per l'anno 2024, è altresì condizionata alla rendicontazione sull'utilizzo di almeno il 75% della quota relativa all'annualità 2022, su base regionale. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva annualità secondo le modalità di cui al comma 3. Nei casi in cui le risorse assegnate alle regioni non siano state rendicontate si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 199, della legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Gli ambiti territoriali provvedono ad inserire nella specifica sezione del SIOSS le informazioni relative alle risorse finanziarie di cui al comma 1.

4. Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonché le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019 e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del SIOSS. Le informazioni di cui al presente articolo sono validate dalle regioni.

Art. 6.

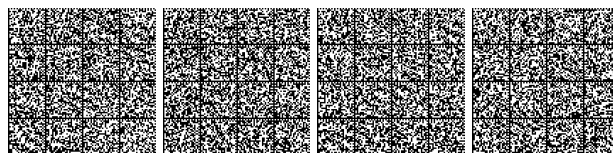
Risorse finanziarie

1. Gli oneri di cui al presente decreto, nella misura di euro 72.295.000,00, gravano sul capitolo 3553, PG 1, «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12), Azione: Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità 19 - «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie» per l'anno finanziario 2024.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, trova applicazione la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, in quanto compatibile.



2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 13 gennaio 2026

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

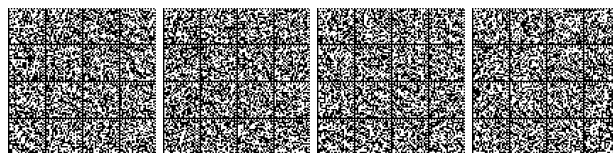
Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 174

TABELLA 1

Regioni	A Riparto in base al criterio a) *	B Riparto in base al criterio b) **	C Risorse complessive	D Risorse, di cui alla colonna C, destinate all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2
	%	%	Euro	Euro
Abruzzo	2,17	1,22	1.431.441,00	297.000,00
Basilicata	0,93	0,88	665.114,00	138.000,00
Calabria	3,17	3,09	2.280.184,30	473.100,00
Campania	9,94	6,35	6.667.044,90	1.383.300,00
Emilia-Romagna	7,67	8,08	5.604.308,40	1.162.800,00
Friuli-Venezia Giulia	2,01	1,85	1.429.995,10	296.700,00
Lazio	10,02	16,43	8.170.780,90	1.695.300,00
Liguria	2,49	2,33	1.777.011,10	368.700,00
Lombardia	17,42	18,10	12.692.110,20	2.633.400,00
Marche	2,51	2,67	1.837.738,90	381.300,00
Molise	0,50	0,39	345.570,10	71.700,00
Piemonte	7,18	6,56	5.101.135,20	1.058.400,00
Puglia	6,74	5,88	4.748.335,60	985.200,00
Sardegna	2,71	3,77	2.112.459,90	438.300,00
Sicilia	8,30	9,39	6.158.088,10	1.277.700,00
Toscana	6,21	3,84	4.146.841,20	860.400,00
Umbria	1,43	1,84	1.093.100,40	226.800,00
Valle d'Aosta	0,21	0,18	147.481,80	30.600,00
Veneto	8,39	7,15	5.886.258,90	1.221.300,00
Totale	100,00	100,00	72.295.000,00	15.000.000,00
* L'80 % delle risorse è stato ripartito in base ai dati Istat relativi alla popolazione residente al 1° gennaio 2024, in età compresa tra 18 e 64 anni.				
** Il 20% delle risorse è stato ripartito in base alla stima dei soggetti disabili gravi, di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati. Elaborazione su dati forniti da Istat e Inps (per la sola regione Valle d'Aosta, il dato sulle certificazioni ex articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, non in possesso dell'Inps è stato fornito direttamente dalla regione).				



Monitoraggio dei flussi finanziari da compilare in SIOSS per singola annualità

1. Riparto delle risorse

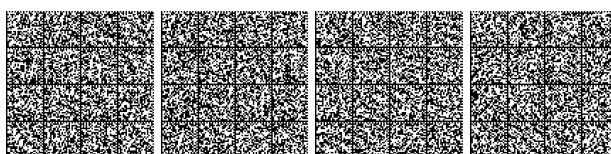
Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento
Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto agli ambiti territoriali	
Denominazione dell'ambito territoriale	Importo

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero e data) e importi liquidati

Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità	
	Numero e data del pagamento	Importo

Note:

- 1.
- 2.
- 3.



Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare**INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE - ANNUALITÀ 2024****Elementi richiesti e indicazioni per la redazione****1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria****1.1 Il quadro di contesto**

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 23 novembre 2016, ove è previsto che *Le Regioni adottano la programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze.* Descrivere le modalità di confronto con le autonomie locali, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, dettagliare le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso *target* di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

1.2 L'integrazione sociosanitaria

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione sociosanitaria.
- Descrivere specificamente i seguenti aspetti su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:
 - 1.2.1 Ambiti territoriali:** l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevede che *“Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.* Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.



1.2.2 Valutazione multidimensionale: l'articolo 2, comma 1, del D.M. 23 novembre 2016 prevede che *“Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi-professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”* Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle *equipe* multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.”*

Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle *equipe* multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

1.2.3 Progetto personalizzato: l'articolo 2 del D.M. 23 novembre 2016 prevede le modalità del progetto personalizzato.

Nello specifico, *“Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime”* (comma 2).

“Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione.” (comma 3).

“Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e



l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.” (comma 4).

“Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.” (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.”*

1.2.4 Budget di Progetto: l'articolo 2, comma 2, del D.M. decreto 23 novembre 2016, prevede che *“Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.* Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del *budget* di progetto per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo *budget*, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.”.*

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del D.M. 23 novembre 2016, beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

“...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia...” (comma 2).

“ è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:



- a. *persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;*
- b. *persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;*
- c. *persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.* (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del D.M. 23 novembre 2016 prevede che *"A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:*

- a. *percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;*
- b. *interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;*
- c. *programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;*
- d. *interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;*
- e. *in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.*"

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva



lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

Descrizione degli interventi

b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.

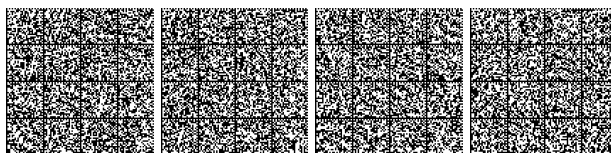
Descrizione degli interventi

c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6).

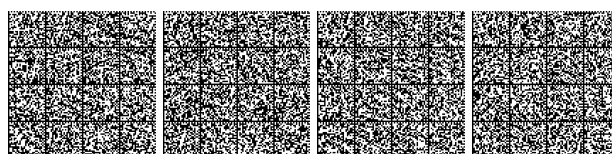
Descrizione degli interventi

c) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

Descrizione degli interventi



e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	
Descrizione degli interventi	
4. La programmazione delle risorse finanziarie	
Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.	
Interventi finanziabili	Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)	
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	
Totale	
5. Le modalità di monitoraggio degli interventi	
Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.	



Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Criteri di riparto per gli anni 2024, 2025 e 2026

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, è stato istituito il Tavolo tecnico per la revisione dei criteri di riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, cosiddetto "Dopo di Noi", di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112. All'esito dei lavori, il Tavolo tecnico ha elaborato una relazione finale, definendo i criteri di riparto delle citate risorse, in concorrenza con i criteri già individuati dall'articolo 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di conseguire un riparto delle risorse più coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

In applicazione di tali criteri, le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, sono ripartite in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di configurare un sistema che non costituisca un atto di rottura con quanto assegnato in termini di risorse ad ogni regione, fino all'annualità precedente, anche in considerazione delle platee già seguite, alle quali deve essere comunque garantita continuità negli interventi.

Si riportano di seguito i criteri riferiti a ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 per il riparto del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

Riparto anno 2024

L'80% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il restante 20% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei dati più recenti forniti dall'ISTAT e dall'INPS. In particolare, per le stime relative al riparto 2024 sono stati utilizzati i seguenti dati:



1. Persone tra i 18 e i 64 anni con riconoscimento dello stato di disabilità grave *ex* articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 – Dato Inps al 31 dicembre 2023¹.
2. Persone tra i 18 e i 64 anni con disabilità ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari – Dato Istat al 1° gennaio 2023.
3. Persone tra i 18 e i 64 anni con disabilità grave che vivono da sole o in famiglia come figli – Dato Istat media del biennio 2022-2023.

Riparto anno 2025

Il 70% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il restante 30% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei più recenti dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Riparto anno 2026

Il 60% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il 30% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei più recenti dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Il restante 10% è attribuito in ragione della quota di beneficiari effettivi del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati delle prestazioni sociali del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali gestito dall'INPS.

Valutazione dei criteri sperimentali

Per gli anni 2025 e 2026, i criteri di riparto adottati con il presente decreto sono oggetto di specifica valutazione, al fine di considerare, al termine della sperimentazione triennale, eventuali revisioni degli stessi.

* * * * *

¹ Per la sola Regione Valle d'Aosta il dato, non in possesso dell'Inps, è stato fornito dalla medesima Regione.



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'ora del Bradipo cooperativa sociale», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Ora del Bradipo cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 10 aprile 2024, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 15.441,95, si riscontrano debiti esigibili entro l'anno, pari ad euro 119.570,09 ed un patrimonio netto negativo di euro - 213.458,43;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla cessione del ramo di azienda avente ad oggetto le due strutture che costituivano la fonte principale di entrate, senza che queste siano state sostituite negli ultimi anni con altri investimenti nel settore; che, sebbene la cessione abbia visto l'impresa acquirente accollarsi una parte dei dipendenti, comprensiva dei costi pregressi e del TFR, per la parte rimasta a carico dell'ente in oggetto si ravvisano irregolarità nei pagamenti di mensilità stipendiali e nel versamento di contributi previdenziali e ritenu-

te erariali; che la società è stata destinataria di un decreto ingiuntivo da parte di un istituto bancario per il recupero di somme finanziate e scadute;

Considerato che in data 12 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «L'Ora del Bradipo cooperativa sociale», con sede in Rovigo (RO) (codice fiscale n. 01275080297), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTLNCL67D12E473C), domiciliato in Martellago (VE), piazza Bertati n. 6/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01307

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «LSI Logistica Servizi Integrati società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale n. 24/GC/2025 del 16 ottobre 2025, con il quale la società cooperativa «LSI Logistica Servizi Integrati società cooperativa», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale n. 14184251008), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sextiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Merenda ne è stata nominata commissario governativo;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa, pervenuta alla Direzione generale per i servizi di vigilanza in data 15 dicembre 2025, nella quale il commissario governativo ha rappresentato l'impossibilità di ritorno *in bonis* della società, proponendo l'adozione con urgenza del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, a causa della palese irreversibilità della situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2025, allegata all'istanza, che presenta un attivo patrimoniale di euro 59.760,34 contro una massa debitoria di euro 194.712,71 e un patrimonio netto negativo di euro -145.138,85;

Considerato che in data 29 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo Commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza individua il nominativo da designare per l'incarico di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Maria Merenda è idonea ai criteri fissati dalla predetta direttiva, ha ben operato nel corso della procedura di gestione commissariale ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario governativo, dott.ssa Maria Merenda, nel corso della procedura di gestione commissariale, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno, quindi, confermare la dott.ssa Maria Merenda nella carica di Commissario liquidatore della instauranda procedura;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «LSI Logistica Servizi Integrati società cooperativa», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale n. 14184251008), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Maria Merenda, nata a Messina (ME) il 9 luglio 1964 (codice fiscale MR-NMRA64L49F158W), domiciliata in Bologna (BO), Galleria Cavour n. 7, già commissario governativo nella procedura di gestione commissariale indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01308

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Azzurra 87», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 294 e seguenti del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e modificato con decreto legislativo n. 83/2022;

Premesso che:

1. Con sentenza in data 27 aprile 2023 la Corte di appello di Roma condannava la cooperativa al pagamento in favore di Marco Vittor, in proprio e quale procuratore dei sig.ri Matilde Albino, Robert Vittor e Ferrina Vittor, quali coeredi del sig. Bernardo Vittor della somma di euro 181.173,12 e contestualmente condannava Marco Vittor in solido al pagamento in favore della società della somma di euro 102.000,00;

2. Con PEC del 27 settembre 2023, assunta al prot. in entrata n. 27832 del 27 settembre 2023, l'avv. Lorenzo Marcovecchio per conto del sig. Marco Vittor comunicava che in data 18 settembre 2023 notificava alla cooperativa atto di precetto chiedendo la corresponsione della somma di euro 78.940,87, operando una compensazione tra i diversi crediti riconosciuti;

3. Questa amministrazione, con nota prot. n. 29710 del 16 ottobre 2023, invitava la cooperativa ad ottemperare immediatamente alla sentenza della Corte di appello di Roma;

4. La cooperativa, con nota in entrata prot. n. 32949 del 3 novembre 2023, rappresentava di aver conferito mandato allo studio legale Marini per proporre ricorso alla Suprema Corte di cassazione, ritenendo che la sentenza di Appello avrebbe riconosciuto impropriamente al Vittor delle somme da lui non corrisposte alla cooperativa, per cui i conteggi risulterebbero in parte non corretti;

5. Questa amministrazione, con nota prot. n. 34333 del 15 novembre 2023, considerato che ai sensi dell'art. 282 codice di procedura civile ogni sentenza fin dal primo grado, essendo provvisoriamente esecutiva tra le parti, costituisce titolo esecutivo, diffidava la cooperativa ad ottemperare alla sentenza della Corte di Appello di Roma, pena l'adozione di provvedimenti sanzionatori;

6. Con nota prot. in entrata n. 36379 del 4 dicembre 2023, la cooperativa formulava istanza affinché questa amministrazione valutasse l'opportunità di procrastinare l'adozione dei provvedimenti all'esito del ricorso in Cassazione;

7. Con nota prot. n. 37015 del 6 dicembre 2023 questo Ufficio avviava il procedimento, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, per lo scioglimento dell'amministrazione della cooperativa e la conseguente nomina di un commissario governativo ex art. 127 del testo unico 1165/38, dando termine alla cooperativa di produrre entro e non oltre dieci giorni dalla notifica memorie e documenti utili ai fini istruttori;

8. Con il d.d. prot. n. 4 dell'8 gennaio 2024 gli organi sociali della cooperativa edilizia «Azzurra 87» con sede in Roma, via Fiume Bianco n. 29 sono stati sciolti e il dott. Pietro Longo è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria fino al 31 luglio 2024;

9. Con il d.d. prot. n. 356 del 9 agosto 2024 la gestione commissariale della cooperativa edilizia «Azzurra 87», affidata al dott. Pietro Longo, è stata prorogata fino al 31 gennaio 2025;

10. Con il d.d. prot. n. 4 del 12 febbraio 2025 la gestione commissariale, affidata al dott. Pietro Longo, è stata prorogata fino al 30 settembre 2025;

11. Con il d.d. prot. n. 312 del 2 dicembre 2025 la cooperativa edilizia «Azzurra 87», con sede in Roma, via Fiume Bianco n. 29 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/XVII del codice civile e art. 294 e seguenti del codice di impresa e dell'insolvenza e il dott. Stefano Gori è stato nominato commissario liquidatore della suddetta società cooperativa;

Dato atto che:

con nota prot. n. 16952 del 11 dicembre 2025 questa Direzione generale ha trasmesso al dott. Stefano Gori il d.d. prot. n. 312 del 2 dicembre 2025;

Preso atto che:

il dott. Stefano Gori con PEC acquisita al prot. in entrata n. 17194 del 6 dicembre 2025 ha dichiarato di non accettare l'incarico di commissario liquidatore affidato con il d.d. prot. n. 312 del 2 dicembre 2025;

il d.d. prot. n. 312 del 2 dicembre 2025 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2025;

Dato atto che:

con nota prot. n. 717 del 19 gennaio 2026 questa Direzione generale ha trasmesso all'avv. Giovanni Galoppi il d.d. prot. n. 1 del 13 gennaio 2026;

Preso atto che:

l'avv. Giovanni Galoppi con PEC, acquisita al prot. in entrata n. 901 del 21 gennaio 2026, ha dichiarato di non accettare l'incarico di commissario liquidatore affidato con il d.d. prot. n. 1 del 13 gennaio 2026;



il d.d. prot. n. 1 del 13 gennaio 2026 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2026.

Considerato:

che la procedura liquidatoria della coop. ed. «Azzurra 87» in l.c.a. con sede legale in via Fiume Bianco n. 29 - 00144 Roma (C.F. 08001610586) non è stata conclusa;

la necessità di disporre la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 303 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e di nominare un commissario liquidatore al fine di garantire la corretta gestione dei fondi pubblici ancora da erogare alla cooperativa;

il *curriculum vitae* dell'avv. Antonello Zucconi;

la nota prot. n. 1644 del 2 febbraio 2026 con la quale questa amministrazione ha designato l'avv. Antonello Zucconi quale commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Azzurra 87»;

la PEC acquisita al prot. in entrata n. 2018 del 6 febbraio 2026, con cui l'avv. Zucconi ha confermato la disponibilità ad accettare l'incarico;

la nota prot. n. 2252 del 16 febbraio 2026 con la quale questa amministrazione ha interpellato il Prefetto di Roma affinché si esprima in merito ad eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore all'avv. Antonello Zucconi;

che questa amministrazione provvederà a revocare l'incarico laddove dovessero pervenire eventuali controindicazioni da parte della Prefettura;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Azzurra 87» con sede legale in via Fiume Bianco n. 29 - 00144 Roma (C.F. 08001610586), posta in liquidazione coatta amministrativa con d.d. n. 312 del 2 dicembre 2025 continua la procedura liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/XVII del codice civile e art. 294 e seguenti del codice di impresa e dell'insolvenza;

Art. 2.

L'avv. Antonello Zucconi è nominato commissario liquidatore della suddetta società cooperativa con le funzioni e adempimenti previsti dall'art. 305 del codice di impresa e dell'insolvenza, subentrando all'avv. Giovanni Galoppi, che non ha accettato l'incarico affidato con d.d. prot. n. 1 del 13 gennaio 2026;

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente provvedimento può essere impugnato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2026

Il direttore generale: ACREMAN

26A01309

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 30 dicembre 2025.

Nuovi interventi di riassetto urbano e di ripristino del centro storico di Amatrice. (Ordinanza speciale n. 143/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato proro-



gato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub* Commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice»;

Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»;

Vista l'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021», e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli»»;



Vista l'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), relativo a «intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico, importo stimato pari a 5.250.000,00 euro»;

Visto che il comma 4 dell'art. 107 del TURP prevede, in alternativa al piano attuativo, «per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che necessitano di interventi quali l'integrale ripristino di opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni, delocalizzazioni di più edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, ivi compresi quelli volti al recupero delle aree interessate da insediamenti di emergenza, l'approvazione di un piano-progetto di ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale»;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 31 del 18 luglio 2025, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TURP, gli elaborati aggiornati del PSR Amatrice centro storico;

Considerato che l'iter di definitiva approvazione del suddetto PSR è in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente;

Visto che le previsioni di cui al suddetto PSR ridisegnano l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati e che, in relazione a tale necessità, sono pervenute dall'USR Lazio le note sotto riportate;

Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Piano progetto unitario denominato "Bastioni Nord" nel centro storico di Amatrice. Richiesta di emanazione di specifica ordinanza con finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura e delle indagini specialistiche», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0043519-A-06/11/2025, con cui si chiede il finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura, oltre quanto occorre per l'esecuzione delle indagini specialistiche necessarie per il perfezionamento del progetto pari a euro 5.000.000,00, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo;

Considerato che il suddetto PSR identifica l'ambito «Bastioni Nord», rimandando la sua attuazione alle norme di un apposito Piano progetto e che l'iter di definitiva approvazione del suddetto Piano è in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente, nell'ambito di una più complessiva operazione di rigenerazione che prevede la ridefinizione dell'assetto e della configurazione dell'intera area, con il vantaggio rilevante di procedere alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati interessati nell'ambito di un intervento unitario di iniziativa pubblica comprendente le opere incidenti sulla morfologia del suolo, la riconfigurazione degli spazi sia pubblici che privati;

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere in parte la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo di euro 3.320.000,00;

Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Progetto di recupero, ripristino e valorizzazione delle mura urbane di Amatrice. Richiesta di finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura e delle indagini specialistiche», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0044928-A-14/11/2025, con cui si chiede il finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura, oltre quanto occorre per l'esecuzione delle indagini specialistiche a supporto della progettazione pari a euro 3.000.000,00, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo;

Considerato che l'intervento per il recupero, ripristino e valorizzazione delle Mura Urbane di Amatrice è ricompreso nella programmazione dell'aggiornamento del PSR di Amatrice_Ambito 0- Amatrice Capoluogo ed è finalizzato alla conoscenza, alla tutela ed alla valorizzazione dell'intera cinta muraria e delle sue porte, sviluppandosi parallelamente al processo di ricostruzione, rappresentando un arricchimento sia in termini conoscitivi che progettuali, in particolare laddove gli interventi previsti dal PSR interessino direttamente tratti esistenti o presunti delle mura stesse;

Considerato il parere del MIC-SIPAB espresso in sede di Conferenza permanente (24/09/2025/0003205-P), che estende l'intervento relativo al Progetto di recupero, ripristino e valorizzazione del tratto sud delle Mura urbane a tutta la cinta muraria;

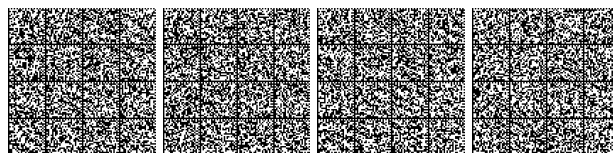
Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere in parte la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo di euro 1.500.000,00;

Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Piano progetto degli spazi pubblici. Richiesta finanziamento», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0043674-A-07/11/2025, con cui si rappresenta che la programmazione ricompresa nell'aggiornamento e armonizzazione del PSR di Amatrice_Ambito 0- Amatrice Capoluogo, prevede, con l'obiettivo di concludere progettazioni coerenti e coordinate degli spazi aperti/pubblici del Capoluogo, un ulteriore intervento denominato «Piano/progetto per gli spazi pubblici», e si richiede il finanziamento dei relativi Servizi di ingegneria e architettura per l'importo di 1.500.000,00, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo;

Considerato che il Piano progetto deve fornire indirizzi e direttive per la ricostruzione/riqualificazione degli spazi pubblici, al fine di garantire coerenza ed armonia tra i diversi interventi, pubblici e privati, anche attraverso attività di coordinamento in fase progettuale dei diversi interventi coinvolti;

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo di euro 1.500.000,00;

Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Piano progetto unitario denominato "via della Madonnella" nel centro storico di Amatrice. Richiesta di emanazione di specifica ordinanza con finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura e delle indagini specialistiche», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot.



n. CGRTS-0044546-A-12/11/2025, con cui si chiede, al fine di dare attuazione al Piano progetto unitario denominato «via della Madonnella» nel centro storico di Amatrice, di stanziare apposito finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura, oltre quanto occorre per l'esecuzione delle indagini specialistiche necessarie per il perfezionamento del progetto, pari un importo pari ad euro 700.000,00, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo;

Considerato che la proposta di aggiornamento del PSR vigente identifica l'ambito «via della Madonnella», rimandando la sua attuazione alle norme di un apposito Piano progetto e che l'iter di definitiva approvazione del suddetto PSR è in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente;

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo di euro 700.000,00;

Vista la relazione del *sub* Commissario acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0051948-A-30/12/2025 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio ed il Comune di Amatrice, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche;

Ritenuto che gli interventi in questione, necessari ai fini della ripresa socio-economica della città e del territorio e del contrasto allo spopolamento dell'area, assolvono ad una funzione strategica nel processo di ricostruzione del centro storico di Amatrice e, in particolare, nella redistribuzione degli spazi pubblici e nel recupero di beni identitari della collettività e che gli stessi sono essenziali per consentire l'attuazione del nuovo PSR del centro storico di Amatrice, che ridisegna l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati;

Dato atto che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Amatrice;

Ritenuto, pertanto, in forza della rilevanza pubblica degli interventi sopra descritti ai fini della ripresa socio-economica del territorio e del contrasto allo spopolamento e per consentire la piena e armonica attuazione del nuovo PSR comunale, di approvare il complesso unitario di interventi di ricostruzione sopra indicato in Comune di Amatrice, come meglio dettagliato dall'allegato 1 alla

presente ordinanza, che si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, per un importo complessivo di euro 42.400.000,00;

Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare l'importo complessivo di euro 7.020.000,00, per i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto di individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio quale soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali diversi dal ripristino delle strade comunali, in relazione alla complessità degli interventi e l'entità finanziaria degli stessi, per la capacità operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi;

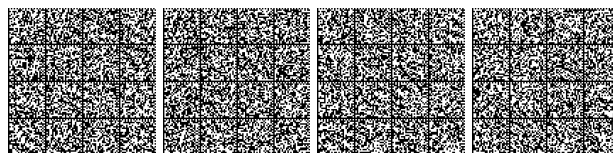
Ritenuto, altresì, che la realizzazione degli interventi, che prevedono la ricostruzione di parti del centro storico e necessitano di nuove opere di urbanizzazione integrale e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni e delocalizzazioni di più edifici, debba avvenire tramite la redazione di un Piano-progetto ai sensi del quarto comma dell'art. 107, Testo unico della ricostruzione privata, da approvarsi ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse, nell'area;

Ritenuto, inoltre, che tali interventi possano essere realizzati con ricostruzione pubblica, in uno o più lotti, e che per essi debba essere ammesso l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo disposizioni di semplificazione ed accelerazione;

Considerata la necessità, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi, di disciplinare le modalità di accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica di edifici privati eventualmente ricompresi nel Piano-progetto, di cui all'ultimo periodo dell'art. 107, comma 4, del TURP;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui



l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurolunitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto, pertanto, di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che la ricostruzione di Amatrice è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilità e sottoservizi;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto comunque salvo il disposto dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM», come modificata dall'ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

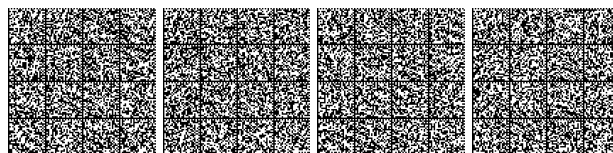
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria e per le ragioni esposte, occorre adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per



accelerare gli interventi di cui sopra e, per l'effetto, rendere applicabili agli interventi di cui alla presente ordinanza l'art. 2 (Designazione e compiti del *sub* Commissario e monitoraggio), l'art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore), ad eccezione del comma 2, l'art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi), l'art. 5 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative), l'art. 6 (Conferenza di servizi speciale) e l'art. 7 (Collegio consultivo tecnico) dell'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice»;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel territorio del Comune di Amatrice, uno dei maggiormente colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione delle aree del centro storico di Amatrice ricomprese nelle operazioni di rigenerazione urbana previste dal Programma straordinario di ricostruzione Ambito 0 - Amatrice Capoluogo - Aggiornamento del Comune di Amatrice, nonché la ricostruzione unitaria degli elementi urbani identitari quali le mura urbane, gli spazi pubblici e le aree marginali.

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.

3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione è effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e gli interventi riconducibili ad appalti privati sono disciplinati dalle disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata.

5. La ricostruzione del comune è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il *sub* Commissario, l'USR Lazio e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.

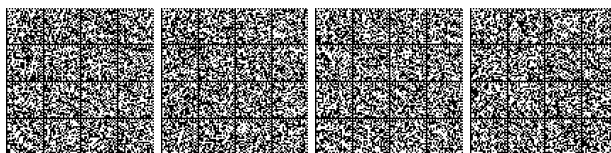
6. A tali fini il *sub* Commissario, l'USR Lazio e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione, tenendo conto delle proposte di programma predisposte dal comune e per rispettare le tempistiche e l'effettività della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 ed alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e alle modalità di esecuzione dei lavori privati.

Art. 2.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di riassetto urbanistico e di urbanizzazione primaria del centro storico del Comune di Amatrice, come meglio descritti nell'allegato 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra ufficio tecnico comunale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e struttura del *sub* Commissario:

a) riassetto urbano dell'area Bastioni Nord, per un importo complessivo stimato in euro 16.600.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche, per l'importo di euro 3.320.000,00;



b) riassetto urbano dell'area di via della Madonnella, per un importo complessivo stimato in euro 3.500.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche, per l'importo di euro 700.000,00;

c) riassetto urbano degli spazi pubblici e delle aree marginali anche esterne alle mura urbane, per un importo complessivo stimato in euro 15.400.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche, per l'importo di euro 1.500.000,00;

d) recupero, ripristino e valorizzazione delle Mura urbane, per un importo complessivo stimato in euro 7.500.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche, per l'importo di euro 1.500.000,00.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub* Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio ed il Comune di Amatrice:

gli interventi di cui al comma 1 assolvono a una funzione strategica nel processo di ricostruzione del centro storico di Amatrice e, in particolare, nella redistribuzione degli spazi pubblici e nel recupero di beni identitari della collettività e sono tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», quale patrimonio culturale della Nazione;

gli interventi di cui al comma 1 sono essenziali per consentire l'attuazione del nuovo PSR del centro storico di Amatrice, che ridisegna l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati;

gli interventi di cui al comma 1 sono necessari ai fini della ripresa socio-economica della città e del territorio e del contrasto allo spopolamento dell'area;

le infrastrutture pubbliche ricomprese negli interventi di riassetto urbanistico di cui al comma 1 hanno un notevole impatto sociale, per cui la loro celere realizzazione o ricostruzione risulta determinante per contrastare il prolungato disagio della popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive;

si rende necessario riportare con urgenza la popolazione a normali condizioni di vita realizzando nei siti di nuova localizzazione degli abitati la rete viaria, e le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi pubblici essenziali;

le opere pubbliche ricomprese negli interventi di riassetto urbanistico presentano significative interferenze con i cantieri e le altre attività di ricostruzione *post* sisma da realizzare, e in particolare i cantieri di ricostruzione degli edifici privati, che rendono necessario un programma di realizzazione unitario e coordinato.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Amatrice, dall'USR Lazio e dalla

struttura del *sub* Commissario, nell'allegato 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 3.

Designazione e compiti del sub Commissario e monitoraggio

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali ed in continuità con quanto disposto con le ordinanze speciali n. 2 del 2021, n. 42 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 112 del 2025, relative alla ricostruzione del Comune di Amatrice, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale *sub* Commissario.

2. Le attribuzioni ed i compiti affidati al *sub* Commissario sono le medesime di quanto disposto con ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice» ed in particolare all'art. 3 di detta ordinanza speciale.

3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici previsti nella presente ordinanza è affidato, per tutta la durata degli stessi, al «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione» istituito con la citata ordinanza speciale n. 2 del 2021 all'art. 11.

Art. 4.

Individuazione del soggetto attuatore

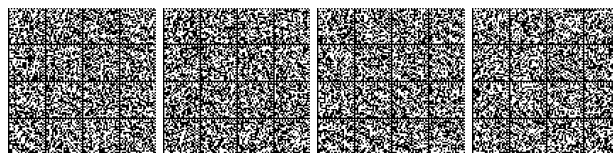
1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, in ragione della loro complessità e rilevanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacità operativa, nonché la necessaria esperienza tale da consentirne la gestione diretta, ciascuno per l'attuazione degli interventi allo stesso affidati.

3. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del *sub* Commissario.

4. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore può eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie



alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 5.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub* Commissario, secondo le previsioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 112 del 2025, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice».

Art. 6.

Principi e disposizioni attuative per il riassetto urbanistico

1. La realizzazione degli interventi di riassetto urbano di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che prevedono la ricostruzione di parti del centro storico e necessitano di nuove opere di urbanizzazione integrale e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni e delocalizzazioni di più edifici, avviene tramite la redazione di un Piano-progetto ai sensi del quarto comma dell'art. 107 Testo unico della ricostruzione privata, da approvarsi ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse, nell'area. Tali interventi possono essere realizzati con ricostruzione pubblica, in uno o più lotti, e per essi è ammesso l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione di cui al successivo art. 8.

2. Il Piano-progetto di cui al comma 1 identifica gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo nelle oggetto di riassetto urbanistico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; identifica, altresì, la realizzazione e/o rifunzionalizzazione degli edifici pubblici che andranno a costituire rilevante riferimento quanto a configurarsi perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena ricostruzione del borgo in delocalizzazione.

3. Il Piano-progetto di cui al comma 1 opera un intervento integrato, che contempera un coordinamento del ripristino delle funzionalità pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonché gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico piano-progetto di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione.

4. Allo scopo di favorire e accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione ed in relazione alla necessità di definire un assetto del nuovo insediamento adeguato alle esigenze della comunità e compatibile con i caratteri e vincoli del contesto paesaggistico, il Piano-progetto di cui al comma 1 può intervenire sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Il Piano-progetto di cui al comma 1 presenta i seguenti contenuti minimi: perimetrazione ed inquadramento territoriale ed urbanistico delle aree interessate, relazioni illustrative, specialistiche e di settore riguardanti la conformità alla pianificazione sovraordinata, compatibilità geologica di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, verifica preliminare di interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del decreto legislativo n. 36 del 2023, piano particellare con elenco delle aree da acquisire e cedere, disegno di suolo, nuove destinazioni, ricomposizione fondiaria, planivolumetrico, regole tipo-morfologiche, edilizie, ecologiche, per la ricostruzione, standard urbanistici e stima dei costi. Il Piano-progetto comprende, altresì, la progettazione a livello di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 delle opere pubbliche previste per l'urbanizzazione, quali: opere di sostegno e consolidamento dei suoli, reti tecnologiche e sottoservizi, viabilità, parcheggi, altri spazi pubblici, percorsi pedonali, aree verdi attrezzate e sistemazioni paesaggistiche, servizi e attrezzature pubbliche, e illuminazione pubblica.

6. L'accertamento del consenso dei proprietari e la delega al comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati eventualmente ricompresi nel Piano-progetto, di cui all'ultimo periodo dell'art. 107, comma 4, del Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 2022, avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

7. Allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del Piano-progetto, di cui al comma 1, sono disposte le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

a) il PSR, così come aggiornato, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) ove sussistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere concluse, in



deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.

Art. 7.

Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica

1. L'accertamento di cui all'art. 6, comma 6, è effettuato tramite una o più delibere del consiglio comunale di Amatrice, da adottare sulla base del Programma straordinario di ricostruzione aggiornato del centro storico di Amatrice di cui in premessa.

2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticità ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:

a) una planimetria in scala 1:2000, o maggiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica unitaria, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;

b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;

c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione o che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica, anche ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, nonché dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica unitaria;

d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b);

e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:

1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;

2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;

3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettere a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2004;

g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sarà reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;

h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualità architettonica, in coerenza con il Programma straordinario di ricostruzione adottato o in via di adozione.

3. Le delibere, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub Commissario e dell'USR Lazio, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, e sono tempestivamente trasmesse agli stessi.

Art. 8.

Modalità di esecuzione degli interventi

1. Al fine della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le seguenti disposizioni di cui all'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice», in quanto compatibili:

Art. 5 (*Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative*);

Art. 6 (*Conferenza di servizi speciale*);

Art. 7 (*Collegio consultivo tecnico*).

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.

3. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui all'art. 2 sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui al precedente comma 1.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 7.020.000,00 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Art. 10.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è



dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 544

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A01304

ORDINANZA 30 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli). (Ordinanza speciale n. 144/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del me-

desimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis*, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;



Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»;

Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Rifacimento delle OO.UU. nel territorio di Amatrice. Richiesta incremento del finanziamento di 25.208.263,23 euro», acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0046545-A-24/11/2025, con cui si richiede, in ragione dell'urgenza e indifferibilità di procedere alla ricostruzione nel Comune di Amatrice, l'incremento di euro 25.208.263,23, calcolato su base parametrica, per il completamento degli interventi finalizzati in parte alla costruzione del nuovo collettore previsto nel Lotto n. 1 - Salaria ed in parte per il rifacimento delle opere di urbanizzazioni interne ad un primo gruppo di frazioni: Ferrazza, Fiumatella, Francucciano, Retrosi, Capricchia, Cossara, San Martino, Scai e Varoni, Collegentilescio, Sant'Angelo, Sommati, Torrita e Torritella, Macchia, indicando quale soggetto attuatore l'USR Lazio;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Amatrice, dall'USR Lazio e dalla struttura del *sub* Commissario, come risultanti dalla relazione del *sub* Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento ai fini della ripresa socio-economica del territorio e del contrasto allo spopolamento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo aggiuntivo di euro 25.208.263,23;

Ritenuto di modificare di conseguenza l'ordinanza speciale n. 42 del 2022, all'art. 1, comma 1, provvedendo a coordinare gli interventi già previsti in relazione alla loro attuazione per lotti unitari ed agli incrementi di costo registratisi a seguito dello sviluppo della progettazione;

Vista l'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), relativo a «intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico, importo stimato pari a 5.250.000,00 euro»;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 31 del 18 luglio 2025 con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TURP, gli elaborati aggiornati del PSR Amatrice centro storico;

Considerato che l'iter di definitiva approvazione del suddetto PSR è in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente;

Visto che le previsioni di cui al suddetto PSR ridisegnano l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati e che, in relazione a tale necessità, sono pervenute dall'USR Lazio le note sotto riportate;



Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Estensione dell'intervento di costruzione nuovo parcheggio multipiano all'area limitrofa. Richiesta incremento del finanziamento», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0042754-A-03/11/2025, con la quale si propone l'estensione dell'intervento di costruzione del nuovo parcheggio multipiano all'area limitrofa, con conseguente aumento del finanziamento da euro 5.250.000,00 ad euro 11.210.000,00, con un incremento pari a euro 5.960.000,00;

Dato atto che dal suddetto PSR si rileva che l'area interessata dalla realizzazione del parcheggio multipiano è caratterizzata dalla presenza di particolari componenti urbane storiche, da una singolare conformazione morfologica e connotazione paesaggistica, nonché da aree limitrofe che, per le conseguenze del sisma o per lo stato attuale in cui versano, richiedono un ridisegno, rappresentando un'opportunità di trasformazione per una complessiva operazione di rigenerazione urbana.

Considerato che, rispetto alla fase di predisposizione del PSR previgente, sono emersi nuovi elementi, tra i quali il fatto che il parcheggio multipiano, previsto nell'avvallamento a sud delle mura urbane, è limitrofo ad un parcheggio pubblico a raso posto ad una quota superiore e che tale conformazione comporta la riconfigurazione e il rimodellamento dell'intero sito per garantire un corretto inserimento paesaggistico e realizzare un nuovo sistema di spazi verdi e di percorsi pedonali di fruizione e connessione urbana;

Considerata inoltre la riqualificazione degli spazi pubblici che dall'area del parcheggio conducono alla via S. Muzii e alle limitrofe strutture pubbliche (Auditorium della Laga, Casa della montagna, Parco comunale padre Minozzi, istituto alberghiero in costruzione, sede temporanea del comune);

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di disporre un incremento dell'importo finanziato pari a euro 5.960.000,00, modificando conseguentemente l'ordinanza n. 112 del 2025;

Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 e, in particolare, l'intervento di cui all'allegato A, id. 69, relativo ad «Interventi di consolidamento del versante a monte località Pinaco-Arafranca», finanziati per l'importo di 200.000,00;

Vista la nota dell'USR Lazio acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0850946-A-27/08/2025, con la quale si trasmette la determinazione n. A01775 del 20 agosto 2025 avente per oggetto «ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, intervento denominato "Consolidamento del versante a monte località Pinaco-Arafranca" nel Comune di Amatrice (RI). CUP: C76F22000340001 - Cod.Inframob: P23.0089-0069. Determinazione del contributo ammissibile di euro 210.000,00 a valere sul "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali", ai sensi dell'art. 10, comma 5, dell'ordinanza speciale n. 42/2022» e si comunica l'ammissibilità della predetta richiesta di contributo integrativo per l'importo di ulteriori 210.000,00 euro;

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di disporre un incremento dell'im-

porto finanziato pari a euro 210.000,00, modificando conseguentemente l'ordinanza n. 42 del 2022 e i suoi allegati;

Vista l'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, recante «Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»;

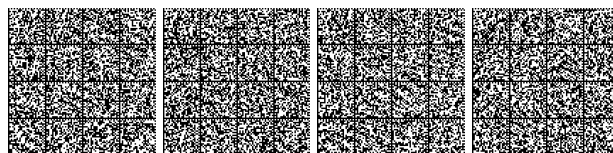
Vista l'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli» e in particolare l'art. 2, comma 1, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli"»;

Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto il «Piano progetto unitario dell'ambito territoriale denominato "Colle dei Venti"», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0043520-A-06/11/2025, con la quale si comunica che il Comune di Accumoli, con delibera consiliare n. 15 del 2 maggio 2025 ha formulato una nuova proposta di «area di atterraggio» per la frazione di San Giovanni e per alcuni edifici posti a margine del centro storico, considerando gli aspetti e le criticità emerse nei successivi approfondimenti dell'iniziale ipotesi del PSR vigente e che l'iter di aggiornamento del PSR è in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente;

Considerata la predetta nota dell'USR Lazio chiede di dare attuazione alla suddetta delocalizzazione, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo, e proponendo allo scopo di unire i seguenti due interventi:

art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 38 del 2022, recante l'intervento «Frazione San Giovanni: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilità, dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 3.037.900,00», come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 56 del 2023, con relativo stanziamento di euro 3.418.535,78;

art. 2, comma 1, lettera c), dell'ordinanza speciale n. 56 del 2023 recante, l'intervento «Capoluogo - zona di atterraggio presso l'area nuova scuola e SAE: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilità, dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 980.821,00, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio», per un importo complessivo pari a euro 4.399.356,78;



Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto di consentire la possibilità di unire i due interventi sopramenzionati ricompresi nelle sopra menzionate ordinanze in un intervento unitario potendo utilizzare in modo parimenti unitario l'importo complessivo finanziato di euro 4.399.356,78;

Visto il comma 4 dell'art. 107 del TURP che prevede, in alternativa al piano attuativo, «Per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che necessitino di interventi quali l'integrale ripristino di opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni, delocalizzazioni di più edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, ivi compresi quelli volti al recupero delle aree interessate da insediamenti di emergenza», l'approvazione di un piano-progetto di ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale»;

Ritenuto necessario, allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del piano-progetto, disporre le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

a) il PSR ed il suo aggiornamento, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi ricompresi nel piano progetto sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di servizi speciale;

Considerato che ai fini della realizzazione del Piano-progetto unitario e delle opere pubbliche da questo previste, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori, e per ragioni di coordinamento con le azioni amministrative già avviate per altri interventi di ricostruzione nel medesimo Comune di Accumoli si ritiene di estendere l'applicazione delle modalità attuative previste dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e dall'ordinanza speciale

n. 85 del 2024, che disciplinano la ricostruzione nel Comune di Accumoli, anche in termini di disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative, Conferenza di servizi speciale e Collegio consultivo-tecnico;

Considerato, inoltre, che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Vista altresì la nota dell'USR Lazio, acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0041518-A-27/10/2025 con la quale, a seguito di approfondimenti progettuali, si comunica la nota del Comune di Accumoli inerente la «Richiesta di finanziamento sisma per danni subiti dalla sorgente Fonticelle», in quanto quest'ultima si presenta come inagibile con rischio esterno, e si richiede un contributo per l'intervento di «Demolizione e ricostruzione della struttura con realizzazione di pali di fondazione, risistemazione recinzione, messa in sicurezza del pendio e consolidamento strada di accesso» per un importo pari a euro 321.500,40, al fine di garantire la distribuzione dell'acqua sia ad Accumoli capoluogo che alle numerose frazioni;

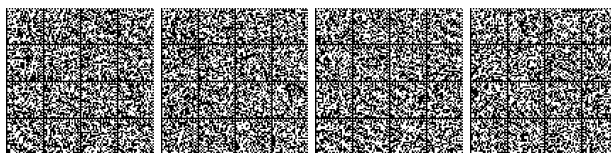
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto necessario procedere al richiesto intervento al fine di garantire la distribuzione dell'acqua ad Accumoli capoluogo e alle frazioni limitrofe e, per l'effetto, di finanziare il relativo importo pari a euro 321.500,40, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, inserendo dopo il punto 17, il punto 17-bis «frazione di Terracina - Ricostruzione dell'edificio a servizio della sorgente Fonticelle, importo previsionale di spesa stimato pari a euro 321.500,40»;

Ritenuto di aggiornare di conseguenza le clausole finanziarie delle menzionate ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo», e in particolare l'allegato A, ID 30, che individua l'intervento «Rifacimento piazza ex convento di San Francesco» in Comune di Accumoli, finanziato per un importo pari a euro 3.328.000,00;



Considerata l'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli»;

Considerata l'ordinanza speciale n. 85 del 6 agosto 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Accumoli»;

Considerata la nota dell'USR Lazio acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0036107-A-19/09/2025, con cui si chiede il trasferimento dell'intervento in oggetto nell'ambito dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 per garantire una maggior coerenza dell'intervento con il programma unitario previsto dalla suddetta ordinanza speciale n. 17/2021 e per l'opportunità di favorire una realizzazione coordinata, programmata e semplificata degli interventi pubblici ricompresi e necessari alla ricostruzione del centro storico di Accumoli;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di stralciare dall'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, allegato A, l'intervento ID 30 «Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco» in Comune di Accumoli e di inserire nell'ordinanza speciale n. 17/2021, all'art. 2, comma 2, un punto n. 9-bis), recante «Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco, importo previsionale di spesa euro 3.328.000,00»;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di aggiornare la clausola finanziaria della menzionata ordinanza;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nei territori facenti parte dei comuni oggetto delle ordinanze speciali modificate con la presente, tutti interventi che rivestono carattere di indifferibilità e urgenza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria, nonché con il Presidente della Regione Abruzzo, con nota prot. CGRTS-0051955-A-30/12/2025;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 con riguardo al Comune di Amatrice

1. Con riguardo agli interventi in Comune di Amatrice di cui all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, identificati all'art. 1, comma 1, lettera a), «trentadue interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in trentaquattro frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 36.414.250,00», all'art. 1, comma 1, lettera d), «n. 5 Interventi per la messa in sicurezza di dissesti di versante nelle frazioni di Aleggria, Cornillo nuovo, Prato, Poggio Vitellino, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di euro 2.400.000,00» e all'art. 1, comma 1, lettera f), «trentadue interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in quaranta frazioni, un intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, ed un intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di euro 29.380.449,86» è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 25.418.263,23.

2. Il contributo complessivo degli interventi di cui al comma 1, pari a euro 91.002.963,09 trova copertura come segue:

a) euro 65.794.699,86 a valere sull'ordinanza speciale n. 42 del 2022;

b) euro 25.418.263,23 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, quale incremento fondi dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022.

3. L'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 viene modificata nei seguenti termini:

l'art. 1, comma 1, lettera a), è sostituito come segue: «sessantacinque interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in sessanta frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 87.398.463,09»;

l'art. 1, comma 1, lettera f), è sostituito come segue: «un intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, ed un intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di euro 3.604.500,00»;

l'art. 1, comma 1, lettera d), è sostituito come segue: «cinque interventi per la messa in sicurezza di dissesti di versante nelle frazioni di Aleggria, Cornillo nuovo, Prato, Poggio Vitellino, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di euro 2.610.000,00»;

nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 1, l'importo «euro 87.498.728,86» è sostituito con l'importo «euro 112.916.992,09»;

l'art. 10, comma 1, è sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 123.550.598,82, di cui euro



10.633.606,73 per maggiori oneri relativi agli interventi già finanziati con l'ordinanza speciale n. 2 del 2021 e euro 112.916.992,09 per gli interventi previsti all'art. 1 nelle frazioni del Comune di Amatrice. La spesa per i suddetti interventi trova copertura quanto a euro 25.713.823,00 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 129 del 2022 e quanto a 28.820.449,86 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa, quantificata complessivamente in euro 69.016.325,96 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessità di disponibilità»;

L'allegato 1 alla presente ordinanza speciale, contenente l'elenco degli interventi, va a sostituire l'allegato A alla relazione istruttoria di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022.

Art. 2.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 con riguardo al Comune di Amatrice

1. L'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice», è modificata come segue:

(a) l'art. 1, comma 1, lettera c), è modificato nei seguenti termini: «intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico e sistemazione dell'area limitrofa, importo stimato pari a 11.210.000,00 euro», con un incremento dell'importo finanziato pari a euro 5.960.000,00», autorizzato a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023, quale incremento dell'ordinanza speciale n. 112 del 2025:

(iv) l'art. 8 è modificato come segue «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 23.540.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016».

Art. 3.

Modifiche alle ordinanze speciali n. 38 del 23 dicembre 2022 e n. 56 del 27 luglio 2023 con riguardo al Comune di Accumoli

1. Dopo l'art. 6-bis dell'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, come già modificato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 6-ter (Procedure per la ricostruzione in delocalizzazione tramite Piano-progetto). — 1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), che prevedono la ricostruzione in delocalizzazione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del capoluogo di Accumoli e necessitano di nuove opere di urbanizzazione integrale e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni e delocalizzazioni di più edifici, può anche avvenire tramite la redazione di un Piano-progetto ai sensi del quarto comma dell'art. 107, testo unico della ricostruzione privata, da approvarsi ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al

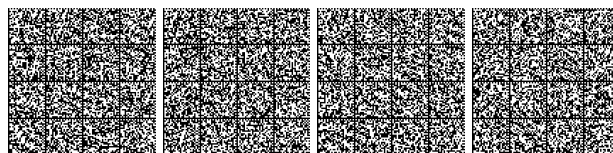
vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse, nell'area. Tali interventi possono essere realizzati in modo unitario ed in un'unica area urbana con ricostruzione pubblica, in uno o più lotti, e per essi è ammesso l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione di cui al successivo comma 8. In tali casi, le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi possono essere utilizzate in modo unitario.

2. Il Piano-progetto di cui al comma 1 identifica gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo nelle oggetto di riassetto urbanistico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; identifica, altresì, la realizzazione e/o rifunionalizzazione degli edifici pubblici che andranno a costituire rilevante riferimento quanto a configurarsi perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena ricostruzione del borgo in delocalizzazione.

3. Il Piano-progetto di cui al comma 1 opera un intervento integrato, che contempera un coordinamento del ripristino delle funzionalità pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonché gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico Piano-progetto di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione.

4. Allo scopo di favorire e accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione ed in relazione alla necessità di definire un assetto del nuovo insediamento adeguato alle esigenze della comunità e compatibile con i caratteri e vincoli del contesto paesaggistico, il Piano-progetto di cui al comma 1 può intervenire sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Il Piano-progetto di cui al comma 1 presenta i seguenti contenuti minimi: perimetrazione ed inquadramento territoriale ed urbanistico delle aree interessate, relazioni illustrative, specialistiche e di settore riguardanti la conformità alla pianificazione sovraordinata, compatibilità geologica di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, verifica preliminare di interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del decreto legislativo n. 36 del 2023, piano particellare con elenco delle aree da acquisire e cedere, disegno di suolo, nuove destinazioni, ricomposizione fondiaria, planivolumetrico, regole tipo-morfologiche, edilizie, ecologiche, per la ricostruzione, *standard* urbanistici e stima dei costi. Il Piano-progetto comprende, altresì, la progettazione a livello di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 delle opere pubbliche previste per l'urbanizzazione, quali: opere di sostegno e consolidamento dei suoli,



reti tecnologiche e sottoservizi, viabilità, parcheggi, altri spazi pubblici, percorsi pedonali, aree verdi attrezzate e sistemazioni paesaggistiche, servizi e attrezzature pubbliche, e illuminazione pubblica.

6. L'accertamento del consenso dei proprietari e la delega al comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati eventualmente ricompresi nel Piano-progetto, di cui all'ultimo periodo dell'art. 107, comma 4, del testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza commissariale n. 130 del 2022, avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6-*quater*.

7. Allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del Piano-progetto, di cui al comma 1, sono disposte le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

a) il PSR ed il suo aggiornamento, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui all'art. 1 sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui alla precedente lettera b.

8. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e delle opere pubbliche da questi previste, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

(i) si applicano le modalità attuative previste dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e dall'ordinanza speciale n. 85 del 2024, che disciplinano la ricostruzione nel Comune di Accumoli, anche in termini di disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative, Conferenza di servizi speciale e Collegio consultivo tecnico.

(ii) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

(iii) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, let-

tera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

Art. 6-*quater* (Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica). — 1. L'accertamento di cui all'art. 6-*ter*, comma 6, è effettuato tramite una o più delibere del consiglio comunale di Amatrice, da adottare sulla base del Programma straordinario di ricostruzione aggiornato del centro storico di Amatrice di cui in premessa.

2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticità ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:

a) una planimetria in scala 1:2000, o maggiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica unitaria, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;

b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;

c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione o che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica, anche ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, nonché dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica unitaria;

d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b);

e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:

1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;

2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;

3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettere a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004;

g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sarà reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;

h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualità architettonica, in coerenza con il Programma straordinario di ricostruzione adottato o in via di adozione.

3. Le delibere, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del *sub* Commissario e dell'USR Lazio, entro il termine di



centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, e sono tempestivamente trasmesse agli stessi.».

Art. 4.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 con riguardo al Comune di Accumoli

1. Per l'intervento di cui all'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo», individuato con ID 30, «Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco» in Comune di Accumoli, finanziato per un importo pari a euro 3.328.000,00, si autorizza il trasferimento dell'intervento nell'ambito dell'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, l'intervento in oggetto è stralciato dall'ordinanza commissariale n. 129 del 2022 e all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, dopo il punto n. 9) è inserito il punto n. 9-bis), recante «Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco, importo previsionale di spesa euro 3.328.000,00».

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, dopo il punto n. 17) è inserito il punto n. 17-bis), recante «frazione di Terracina - Ricostruzione dell'edificio a servizio della sorgente Fonticelle, importo previsionale di spesa stimato pari a euro 321.500,40».

3. L'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 è modificato nei seguenti termini: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 51.139.974,18. La spesa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti 1), 7) e 11), della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 2.5000.000,00 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 580.000,00 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 105 del 2020; la spesa per l'intervento di cui all'art. 2, comma 2, n. 9-bis), trova copertura, quanto a euro 3.328.000,00, nell'ordinanza speciale n. 129 del 2022; la spesa per gli ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 2, per complessivi euro 26.256.852,40, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 31.699.763,63 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Art. 6.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 337*

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A01305

ORDINANZA 31 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale dell'Umbria n. 39 del 23 dicembre 2022 (Comune di Preci), n. 11 del 15 luglio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022 (Comune di Norcia). (Ordinanza speciale n. 145/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub* Commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il

soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;



Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, relativamente ai seguenti numeri:

n. 9) immobile di via Catani, 5, per euro 823.877,04, integralmente a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

n. 10) immobile di via Catani, 9, per euro 881.717,09, integralmente a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0030840-A-05/08/2025, con cui l'USR Umbria, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica dei progetti esecutivi relativi ai suddetti interventi, entrambi in aumento rispetto all'importo originario, nei seguenti termini:

via Catani, 5, euro 1.196.269,46 in aumento di euro 372.392,42 rispetto all'importo preventivato di euro 823.877,04;

via Catani, 9, euro 1.280.253,21 in aumento di euro 398.536,12 rispetto all'importo preventivato di euro 881.717,09, di cui euro 378.742,72 a valere sulla contabilità speciale ed euro 19.793,40 presumibilmente a valere sul conto termico;

Ritenuto di incrementare gli importi stanziati per i suddetti interventi nei seguenti termini, entrambi a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023, per un importo complessivo pari a 770.928,54, così suddiviso:

via Catani, 5, incremento per euro 372.392,42;

via Catani, 9, incremento per euro 378.742,72;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 39 del 2022 nei seguenti termini:

l'art. 1, comma 2, relativamente al n. 9), è sostituito dal seguente «9. immobile di via Catani, 5, per complessivi euro 1.196.269,46 di cui euro 823.877,04, a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, ed euro 372.392,42, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

l'art. 1, comma 2, relativamente al n. 10), è sostituito dal seguente «10. immobile di via Catani, 9, per complessivi euro 1.280.253,21, di cui euro 881.717,09, a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, euro 19.793,40 presumibilmente a valere sul conto termico ed euro 378.742,72 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

Vista la nota dell'USR Umbria, acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0046672-A-25/11/2025, con cui si propone l'inserimento nell'ordinanza speciale

n. 39 del 2022 di due ulteriori interventi in Comune di Preci, di cui contestualmente attesta la congruità dei costi, identificandoli nei seguenti termini:

intervento di ricostruzione degli appartamenti siti in via Martiri d'Ungheria, un edificio residenziale pubblico inagibile a causa del sisma, che presenta evidenti e preoccupanti segni di deterioramento essenzialmente riconducibili al non utilizzo prolungato dell'edificio, che riveste anche valenza strutturale al fine della stabilità della soprastante via Umberto I, importate via di accesso al centro abitato. L'intervento risulta anche inserito in data 3 settembre 2021 nel «Censimento e stima del danno delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del Centro Italia» SOSE con una superficie di 500 mq ed un importo di euro 650.000,00 pari a quello presente nella «richiesta inserimento intervento in ordinanza opere pubbliche residenziali» fatta dal Comune di Preci. La stima economica conduce ad un parametrico di circa euro 1.300,00/mq e pertanto, in riferimento ad interventi della stessa tipologia, l'USR ne ritiene congruo l'importo. Il ripristino dell'edificio permetterebbe di riqualificare un ambito funzionale strategico che investe un'ampia porzione del capoluogo di Preci posta sul lato ovest e facilmente accessibile in quanto la via risulta agevolmente carrabile;

intervento di rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione di Saccovescio, gravemente colpita dagli eventi sismici del 2016, con conseguenti danni alle infrastrutture pubbliche, alla pavimentazione stradale e ai sottoservizi primari. Gli interventi sinora programmati nell'ambito della ricostruzione pubblica non risultano sufficienti a garantire il ripristino completo delle condizioni di sicurezza, funzionalità e fruibilità dell'area e la situazione attuale determina criticità rilevanti sotto il profilo della pubblica incolumità, della mobilità locale e dell'adeguata dotazione dei servizi essenziali. L'intervento di rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione di Saccovescio costituisce dunque un'opera pubblica essenziale per il completo recupero urbano e funzionale del territorio la cui realizzazione favorirebbe la piena agibilità dell'area, la sicurezza dei residenti e la valorizzazione del contesto socio-economico locale, ancora fortemente compromesso dagli effetti del sisma. L'intervento risulta anche inserito in data 3 settembre 2021 nel «Censimento e stima del danno delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del Centro Italia» SOSE con una superficie lorda dell'intervento pari a 2.500 mq ed un importo di euro 1.500.000,00 pari a quello presente nella «richiesta inserimento intervento in ordinanza opere pubbliche residenziali» fatta dal Comune di Preci. La stima economica conduce ad un parametrico di circa euro 600,00/mq e pertanto, in riferimento ad interventi della stessa tipologia, vista l'entità la documentazione, l'USR ne ritiene congruo l'importo richiesto;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Preci, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario, allegato n. 1 alla presente ordinanza;



Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica degli interventi sopra descritti, di incrementare gli importi stanziati per i suddetti interventi per complessivi euro 2.150.000,00, in entrambi i casi a valere sulla contabilità speciale *ex art.* 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto, per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 39 del 2022 aggiungendo all'art. 1, comma 2, i seguenti punti:

25) edificio residenziale pubblico di via Martiri d'Ungheria, per euro 650.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

26) rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione di Saccovescio per euro 1.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 39 del 2022 nei seguenti termini:

l'art. 1, comma 2, ultimo, inciso, è sostituito dal seguente: «per un importo complessivo di euro 37.033.928,65, di cui euro 11.463.132,76 a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 11.463.132,76 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.»

l'art. 11, comma 1 è sostituito dal seguente «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 37.033.928,65; gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 8.050.000,00 e per un importo pari ad euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016».

Vista l'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, *ex art.* 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia», e in particolare l'art. 3, comma 2, lettera *a)* n. «9. Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo pari a euro 3.822.000,00», come introdotto dall'art. 11, comma 2, lettera *a)* dell'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recanti «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino»;

Vista la citata nota dell'USR Umbria, acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0046672-A-25/11/2025, con cui si trasmette parere di congruità dell'incremento del suddetto intervento per un importo complessivo pari a euro 4.822.000,00, con un incremento pari a euro 1.000.000,00 sull'importo preventivato, dovuto alla necessità di procedere alla progettazione ed alla successiva fase di realizzazione delle infrastrutture a rete e dotazioni territoriali, attraverso la formazione di idoneo Piano di Lottizzazione nell'area all'uopo individuata dal piano attuativo della frazione di Castelluccio

che prevede, per alcuni volumi posti originariamente nella zona del Cassero, dove verrà realizzata la piastra isolata alla base, l'obbligo di delocalizzazione;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Norcia, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e dalla struttura del *sub* Commissario, come risultanti dalla relazione del *sub* Commissario, allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto di incrementare gli importi stanziati per il suddetto intervento per l'importo di 1.000.000,00, a valere sulla contabilità speciale *ex art.* 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto per l'effetto di modificare:

l'art. 3, comma 2, lettera *a)*, n. 9), dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021, come inserito dall'art. 11, comma 2, lettera *a)* dell'ordinanza speciale n. 43 del 2022 sostituendo l'importo di «euro 3.822.000,00» con l'importo di «euro 4.822.000,00»;

l'art. 16, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021 come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 6.670.605,00, di cui euro 3.584.125,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, e euro 3.086.480,00 per la sola progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

l'allegato C all'ordinanza speciale n. 43 del 2022, ID 9, sostituendo l'importo di «euro 3.822.000,00» con l'importo di «euro 4.822.000,00»;

Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0050736-A-19/12/2025, con cui l'USR Umbria chiede di sostituire il comma 4 dell'art. 8, dell'ordinanza n. 18 del 15 luglio 2021, con il seguente comma: «Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto. Per quanto riguarda le procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, nonché alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie, il soggetto attuatore potrà avvalersi della Regione Umbria, quale autorità espropriante ed individuando, quale beneficiario finale, il Comune di Norcia»;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta e, per l'effetto, di modificare conseguentemente il comma 4 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 18 del 15 luglio 2025;

Vista l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia» e, in particolare, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, n. 5) «Palazzo Comunale - p.zza San Benedetto, già autorizzato *ex* ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.760.000,00»;

Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0037767-A-02/10/2025, con cui l'USR Umbria trasmette l'esito delle verifiche relative all'istruttoria tecnico-amministrativa e ammissibilità economica sul progetto di variante, che stima l'importo necessario



in euro 7.370.793,85, in aumento di euro 1.610.793,85 rispetto all'importo preventivato di euro 5.760.000,00;

Ritenuto di incrementare gli importi stanziati per il suddetto intervento per un importo complessivo pari a 1.610.793,85, a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 nei seguenti termini: l'art. 1, comma 1, relativamente al n. 5) è sostituito come segue «Palazzo Comunale - P.zza San Benedetto, già autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, euro 7.370.793,85», coordinando per il resto le disposizioni finanziarie;

Vista l'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino»;

Vista la nota dell'USR Umbria, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0047012-A-26/11/2025, con cui si rappresenta che:

il borgo di Campi Alto è caratterizzato dalla presenza di numerosi gradoni sostenuti da opere di sostegno e muri controterra che hanno necessità di interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione essendo necessari ad assicurare l'agibilità strutturale o la sicurezza degli edifici;

è necessario pertanto riconoscere un incremento del parametrico che possa contribuire alla copertura del costo per tali lavori, solitamente non necessari negli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma;

L'esperienza maturata dalla Regione Umbria in materia espropriativa, quale autorità espropriante, suggerisce di inserirla come ente a cui il soggetto attuatore possa appoggiarsi per l'espletamento di tali procedimenti, fermo restando l'individuazione del comune di Norcia quale beneficiario finale;

sarebbe dunque opportuno apportare alcune modifiche normative e, segnatamente, si chiede:

all'art. 8, comma 7, di aggiungere dopo il secondo periodo il seguente periodo: «È altresì in ogni caso riconosciuto un incremento del 10 per cento del costo parametrico per gli interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione delle opere di sostegno o dei muri controterra che sono necessari ad assicurare l'agibilità strutturale o la sicurezza degli edifici»;

all'art. 12, di sostituire il comma 2 dal seguente: «Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, eventualmente dichiarata in conferenza permanente dal Comune di Norcia, e l'affidamento dei lavori. Per quanto riguarda le procedure espropriative laddove necessarie, il soggetto attuatore potrà avvalersi della Regione Umbria, quale autorità espropriante, individuando il Comune di Norcia quale beneficiario finale.»;

dopo l'art. 12 di aggiungere il seguente art. 12-bis: «Art. 12-bis (Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo quadro) 1. In considerazione della pluralità e contestualità degli interventi da realizzare, il

soggetto attuatore USR Umbria può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario. 2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. 3. Le disposizioni previste dai commi precedenti, unitamente alle disposizioni già previste dall'ordinanza speciale n. 18 del 2021, si applicano fino al termine di conclusione degli interventi.»;

Ritenuto di poter accogliere la sopraesposta richiesta, per l'effetto modificando come sopra gli articoli 8 e 12 dell'ordinanza speciale n. 43 del 2022;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nei territori facenti parte dei comuni oggetto delle ordinanze speciali modificate con la presente, tutti i interventi che rivestono carattere di indifferibilità e urgenza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

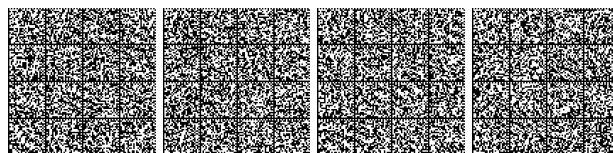
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria, nonché con il Presidente della Regione Abruzzo, con nota prot. CGRTS-0051955-A-30/12/2025;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale 39 del 23 dicembre 2022, con riguardo al Comune di Preci

1. Con riguardo agli interventi in Comune di Preci disposti dall'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di



Preci», meglio indentificati all'art. 1, comma 2, rispettivamente al n. 9) «immobile di via Catani, 5, per euro 823.877,04, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020» e n. 10) «immobile di via Catani, 9, per euro 881.717,09, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020» è autorizzato un incremento dei relativi contributi per un importo complessivo pari a euro 751.135,14.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al n. 9) «immobile di via Catani, 5», di cui al comma 1, pari a euro 1.196.269,46, trova copertura come segue:

euro 823.877,04 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

euro 372.392,42 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 39 del 2022.

3. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al n. 10) «immobile di via Catani, 9», di cui al comma 1, pari a euro 1.280.253,21, trova copertura come segue:

euro 881.717,09 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109;

euro 19.793,40 presumibilmente a valere sul conto termico;

euro 378.742,72 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 39 del 2022.

3. L'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 è modificata come segue:

a) l'art. 1, comma 2, il punto n. 9) dell'elenco è sostituito dal seguente «9. immobile di via Catani, 5, per complessivi euro 1.196.269,46 di cui euro 823.877,04, a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, ed euro 372.392,42 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

b) l'art. 1, comma 2, il punto n. 10) dell'elenco è sostituito dal seguente «10. immobile di via Catani, 9, per complessivi euro 1.280.253,21, di cui 881.717,09, a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 19.793,40 presumibilmente a valere sul conto termico ed euro 378.742,72 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

c) all'art. 1, comma 2, dopo il n. 27) sono inseriti i seguenti interventi:

«28) edificio residenziale pubblico di via Martiri d'Ungheria, per euro 650.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

«29) rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione di Saccovescio per euro 1.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

e) l'art. 1, comma 2, ultimo, inciso, è sostituito dal seguente: «per un importo complessivo di euro 37.033.928,65, di cui euro 11.463.132,76 a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 11.463.132,76 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

f) l'art. 11, comma 1 è sostituito dal seguente «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 37.033.928,65; gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse già stanziati con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse già stanziati con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 8.050.000,00 e per un importo pari ad euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016».

Art. 2.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Norcia

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Norcia di cui all'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia» identificato all'art. 1, comma 1, n. 5) «Palazzo Comunale - p.zza San Benedetto, già autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.760.000,00», è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.610.793,85.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 7.370.793,85 trova copertura come segue:

a) euro 5.760.000,00, a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, come confermato dall'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021;

b) euro 1.610.793,85, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 11 del 2021.

3. L'art. 1, comma 1, n. 5) dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 è sostituito come segue: «Palazzo Comunale - p.zza San Benedetto, già autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, euro 7.370.793,85».

4. L'art. 9, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 è sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro euro 56.144.647,94. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 37.253.095,35 all'interno delle risorse già stanziati con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, numeri 1) e 8), come da importo di studio di fattibilità, numero 2), nonché numero 5), come da progetto in variante, per complessivi euro 17.022.793,85, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. L'intervento relativo a «La Castellina» risulta finanziato all'interno del Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari ad euro 785.514,07 per la sola parte strutturale e da contributi regionali del 22 gennaio 2014 di euro 211.562,00, del 22 marzo 2020 di euro 850.000,00 e da un contributo comunale di euro 265.390,50».



Art. 3.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Norcia

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Norcia di cui all'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, *ex art. 11*, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia», identificato all'art. 3, comma 2, lettera *a*) n. «9. Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo pari a euro 3.822.000,00», come introdotto dall'art. 11, comma 2, lettera *a*) dell'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, *ex art. 11*, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino», è autorizzato un incremento del contributo pari a euro 1.000.000,00.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 4.822.000,00 trova copertura come segue:

a) euro 3.822.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 18 del 2021;

b) euro 1.000.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 18 del 2021.

3. L'art. 16, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021 è modificato come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 6.670.605,00, di cui euro 3.584.125,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, e euro 3.086.480,00 per la sola progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

4. All'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto. Per quanto riguarda le procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, nonché alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie, il soggetto attuatore potrà avvalersi della Regione Umbria, quale autorità espropriante ed individuando, quale beneficiario finale, il Comune di Norcia».

Art. 4.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, con riguardo al Comune di Norcia

1. Con riguardo all'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, *ex art. 11*, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi relativi alla seconda fase

della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino» vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8, comma 7, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «È altresì in ogni caso riconosciuto un incremento del 10 per cento del costo parametrico per gli interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione delle opere di sostegno o dei muri controterra che sono necessari ad assicurare l'agibilità strutturale o la sicurezza degli edifici»;

b) all'art. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, eventualmente dichiarata in conferenza permanente dal Comune di Norcia, e l'affidamento dei lavori. Per quanto riguarda le procedure espropriative laddove necessarie, il soggetto attuatore potrà avvalersi della Regione Umbria, quale autorità espropriante, individuando il Comune di Norcia quale beneficiario finale.»;

c) dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente art. 12-bis: «Art. 12-bis (Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo quadro) 1. In considerazione della pluralità e contestualità degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore USR Umbria può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario. 2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. 3. Le disposizioni previste dai commi precedenti, unitamente alle disposizioni già previste dall'ordinanza speciale n. 18 del 2021, si applicano fino al termine di conclusione degli interventi.».

Art. 5.

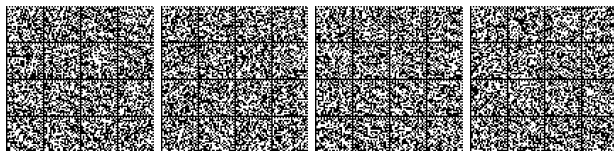
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 5.511.928,99 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Art. 6.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge



n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 31 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 323

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>.

26A01306

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely»

Estratto determina IP n. 97 del 27 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ZOELY 2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU) 28 compresse (24 attive + 4 placebo) autorizzato dall'*European medicines agency* - EMA e identificato con n. EU/1/11/690/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35 - 1560 København V, Danimarca.

Confezione: ZOELY 2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU) 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 052824012 (in base 10) 1LD1YD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa placebo gialla non contiene principi attivi;

ogni compressa attiva bianca contiene:

principio attivo: 2,5 mg di nomegestrolo acetato e 1,5 mg di estradiolo (come emiidrato);

compresse placebo gialle rivestite con film: la compressa non contiene principi attivi;

eccipienti: nucleo della compressa (compresse attive bianche rivestite con film e compresse placebo gialle rivestite con film) lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), crospovidone (E1201), talco (E553b), magnesio stearato (E572), silice colloidale anidra;

rivestimento della compressa (compresse attive bianche rivestite con film) poli (vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b);

rivestimento della compressa (compresse placebo gialle rivestite con film) poli (vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b), ferro ossido giallo (E172), ferro ossidrono (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOELY 2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU) 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 052824012.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOELY 2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU) 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 052824012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01310



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely»

Estratto determina IP n.98 del 27 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ZOELY 2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/allu) 3 x 28 compresse (24 attive + 4 placebo autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/11/690/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35, 1560 København V, Danimarca

Confezione: ZOELY 2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/allu) 3x 28 compresse (24 attive + 4 placebo)

Codice A.I.C.: 052824024 (in base 10) 1LD1YS (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: ogni compressa placebo gialla non contiene principi attivi, ogni compressa attiva bianca contiene:

principio attivo: 2,5 mg di nomegestrolo acetato e 1,5 mg di estradiolo (come emiidrato)

compresse placebo gialle rivestite con film: la compressa non contiene principi attivi

eccipienti: nucleo della compressa (compresse attive bianche rivestite con film e compresse placebo gialle rivestite con film) lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), crospovidone (E1201), talco (E553b), magnesio stearato (E572), silice colloidale anidra

rivestimento della compressa (compresse attive bianche rivestite con film) poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b)

rivestimento della compressa (compresse placebo gialle rivestite con film) poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b), ferro ossido giallo (E172), ferro ossidonerio (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Zoely 2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/allu) 3x 28 compresse (24 attive + 4 placebo)

Codice A.I.C.: 052824024

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOELY 2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/allu) 3x 28 compresse (24 attive + 4 placebo)

Codice A.I.C.: 052824024

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01311

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ducressa»

Estratto determina IP n. 105 del 27 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DUCRESSA 1mg/ml+5mg/ml augentropfen, losung, 1 flasche, 5 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 2203683.00.00, intestato alla società Santen Oy Kelloportinkatu 1 33100 Tampere Finlandia e prodotto da Santen Oy Kelloportinkatu 1 33100 Tampere Finlandia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano MI.

Confezione:

DUCRESSA «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 052798016 (in base 10) 1LC8L0(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione (collirio).

Composizione: un ml di collirio, soluzione contiene:

principio attivo: desametasone sodio fosfato, equivalente 1 mg di desametasone e levofloxacina emiidrato, equivalente a 5 mg di levofloxacina;

eccipienti: sodio diidrogeno fosfato, sodio monoidrogeno fosfato dodecaidrato, sodio citrato, soluzione di benzalconio cloruro, soluzione di idrossido di sodio (4%) o acido cloridrico (10%) (per la correzione del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Prespack sp. z o.o., Ul. Grzybowa 8c, 62-081 Wysogotow, Polonia;

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DUCRESSA «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 052798016.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DUCRESSA «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 052798016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre



2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01312

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citicolina, «Cikappa».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 58 del 26 febbraio 2026

Codice pratica: DC/2024/342

Procedura europea n. ES/H/0996/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «CIKAP-PA», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale Via del Mare 36 00071, Pomezia, Italia

confezione: «1000 mg soluzione orale» 10 bustine pet/pe/al/copolimero da 10 ml

A.I.C. n. 051607012 (in base 10) 1K6XH4 (in base 32)

confezione: «1000 mg soluzione orale» 30 bustine pet/pe/al/copolimero da 10 ml

A.I.C. n. 051607024 (in base 10) 1K6XHJ (in base 32)

confezione: «1000 mg soluzione orale» 30(3x10) bustine pet/pe/al/copolimero da 10 ml

A.I.C. n. 051607036 (in base 10) 1K6XHW (in base 32)

Principio attivo: citicolina

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Galenicum Health, S.L.U.

Sant Gabriel, 50

Esplugues de Llobregat, 08950, Barcellona, Spagna

SAG Manufacturing SLU

Crta N-I, Km 36

28750 San Agustin de Guadalix, Madrid, Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior-



namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01319

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ropivacaina (come ropivacaina cloridrato monoidrato), «Ropivacaina Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 64 del 3 marzo 2026

Codice pratica: RU/2025/004.

Procedura europea: n. DE/H/4786/001-005/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROPIVACAINA NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115 1065, Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP sterile da 10 ml - A.I.C. n. 052329012 (in base 10) 1KWYKN (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP sterile da 20 ml - A.I.C. n. 052329024 (in base 10) 1KWYL0 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052329036 (in base 10) 1KWYLD (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 052329048 (in base 10) 1KWYLS (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP sterile da 10 ml - A.I.C. n. 052329051 (in base 10) 1KWYLV (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP sterile da 20 ml - A.I.C. n. 052329063 (in base 10) 1KWYM7 (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052329075 (in base 10) 1KWYMM (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 052329087 (in base 10) 1KWYMZ (in base 32);

«7.5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP sterile da 10 ml - A.I.C. n. 052329099 (in base 10) 1KWYNC (in base 32);

«7.5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP sterile da 20 ml - A.I.C. n. 052329101 (in base 10) 1KWYNF (in base 32);

«7.5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052329113 (in base 10) 1KWYNT (in base 32);

«7.5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 052329125 (in base 10) 1KWYP5 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP sterile da 10 ml - A.I.C. n. 052329137 (in base 10) 1KWYPK (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP sterile da 20 ml - A.I.C. n. 052329149 (in base 10) 1KWYPX (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052329152 (in base 10) 1KWYQ0 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 052329164 (in base 10) 1KWYQD (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PP sterile da 100 ml - A.I.C. n. 052329176 (in base 10) 1KWYQS (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PP sterile da 200 ml - A.I.C. n. 052329188 (in base 10) 1KWYR4 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in PP da 100 ml - A.I.C. n. 052329190 (in base 10) 1KWYR6 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in PP da 200 ml - A.I.C. n. 052329202 (in base 10) 1KWYRL (in base 32).

Principio attivo: ropivacaina (come ropivacaina cloridrato monoidrato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A., Pharmaceutical Industry 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

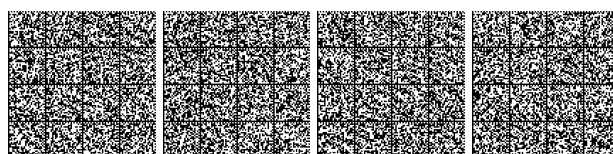
Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 4 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01320

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**Avviso a valere sui libretti smart**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che - a partire dal 19 marzo 2026 e fino a revoca, è reso disponibile, alle persone fisiche maggiori di età che hanno sottoscritto un Libretto Smart monointestato avvalendosi dell'opzione Risparmio Smart, un nuovo deposito Supersmart Plus, della durata di centottantuno giorni e tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%. L'ammontare complessivo degli accantonamenti attivabili sul nuovo deposito Supersmart Plus non può essere superiore a 10.000 euro.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta del suddetto deposito Supersmart Plus in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Dalla medesima data, il deposito Supersmart Plus della durata di centottantuno giorni e tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,50%, reso disponibile a partire dal 16 gennaio, è interrotto.

Le somme depositate sul Libretto Smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto Smart, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A01471

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**Comunicato di rettifica relativo all'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Nel testo dell'annuncio della richiesta di *referendum* abrogativo (cod. 26A01393) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 63 del 17 marzo 2026, alla pagina numero 56, laddove è scritto «Valpiano» deve, invece, leggersi e intendersi «Valpiana».

26A01461

MINISTERO DELL'INTERNO**Riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l'anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.**

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2026, corredato della nota metodologica con gli allegati 1 e 2, recante «Riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l'anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive, per l'anno 2026, previsto dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2026, n. 864.

26A01324

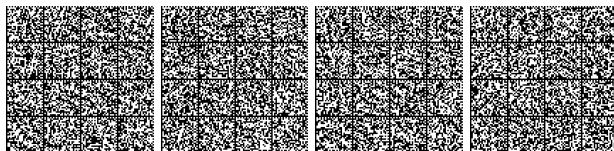
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**Definizione dell'elenco dei paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027.**

Sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è pubblicato il testo integrale del decreto ministeriale n. 176 del 24 febbraio 2026 recante «Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027».

Il predetto decreto è consultabile al seguente link:

<https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-176-del-24-2-2026>

26A01334



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina aRM – 30/2026 - 1233 del 5 marzo 2026, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Mitameta"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 62 del 16 marzo 2026).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 74, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «confezione: 04452913;», leggesi: «confezione: 044529131;».

26A01454

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-065) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

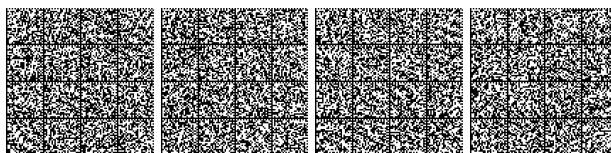
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 1 9 *

€ 1,00

